

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.20

CAPITOLO XII

IL REGIME GIURIDICO DELLA PROVA

CAPITOLO XII

IL REGIME GIURIDICO DELLA PROVA

Sommario:

1.-Criteri generali. 2.-La condotta associativa mafiosa. 3.-La permanenza nell'associazione e dell'associazione. 4.-Le comunicazioni fra gli associati. 5.-Il concorso ex art.110 C.P. 6.-L'elemento soggettivo. 7.-La continuazione. 8.-Il concorso formale tra 416 C.P.E. L.685/75. 9.-Le aggravanti. 10.-Altri elementi probatori: documenti, intercettazioni telefoniche, riconoscimenti fotografici, indagini bancarie. 11.-Utilizzabilita' delle prove assunte all'estero. 12.-Misure di carattere patrimoniale. 13.-Parti civili.

IL REGIME GIURIDICO DELLE PROVE

1.-CRITERI GENERALI

Il regime probatorio vigente, nonostante talune pronunzie della Suprema Corte non perfettamente allineate, continua ad essere improntato al principio del libero convincimento del giudice, al superamento di qualsiasi sistema di prove legali (art.308 c.p.p.) ed all'inesistenza di scala privilegiata di valori probatori, con l'unico limite di una motivazione completa ed esauriente (Cass. Sez. Un. del 18 febbraio 1988 n.1).

Nel perdurante contrasto di alcune pronunce della Corte di Cassazione sul punto , piu' o meno recenti, sembra alla Corte di Assise - com'e' stato dettagliatamente esposto in CAP. I, Parte I, pp. 604 ss. preferibile accogliere un criterio intermedio che si riferisca al valore probatorio delle chiamate in correita' in se' e per se' considerate, e, quindi, in relazione alle loro peculiarita' (attendibilita' piu' piena a quelle c.d. "vestite", cioe' a dire a quelle

in senso propriamente tecnico) e a quelle circostanze esterne (riscontri) che ne confermino l'attendibilita'.

Tutto cio' senza trascurare il valore di testimonianza della realta', presente anche nella chiamata di correo (Cass.Sez. Seconda 15 aprile 1985 Reitano in Giust.Pen. 1986 P. Seconda, pag. 388) cioe', al suo valore di fonte di prova diretta, che non puo' essere del tutto ignorato o pretermesso, al pari di una qualsiasi testimonianza ritenuta attendibile.

Infatti, e' ben vero che la chiamata di correo in senso tecnico, nella parte in cui concerne specificamente le accuse di corresponsabilita' rivolte nei confronti di un terzo, costituisce una proposizione di per se' idonea a fornire la piena conoscenza del fatto da provare, nonche' la rappresentazione di fatti che assumono il contenuto sostanziale della testimonianza.

Cio' naturalmente non esime il giudice dal valutare con estrema prudenza la chiamata di correo, specie per quello che attiene alla personalita' del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata, e nel ricercare quegli elementi e circostanze ad essa estrinseci che ne possano avvalorare e confermare la veridicita'.

Tali elementi esterni, i cosiddetti riscontri, sono stati indicati dalla piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez. Prima 3 marzo 1986 Pres. Carnevale) "in fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero in altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo".

La Corte ha seguito costantemente e con impegno i su esposti principi, ravvisando, in tema di chiamata di correo in senso tecnico, la necessita' di un controllo tanto piu' scrupoloso, quanto meno sicuro e tranquillante apparisse il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilita' intrinseca.

In applicazione di tali criteri, comunque, la Corte non ha mai fondato il proprio convincimento di condanna su un'unica fonte probatoria, costituita dalla semplice indicazione di un nome da parte di un solo coimputato, senza il conforto, ai fini dell'attendibilita', di altri elementi di controllo o di altre fonti probatorie convergenti.

In proposito, occorre pero' fare una precisazione.

Invero, va posto nel giusto rilievo che non tutte le dichiarazioni di Buscetta e di

Contorno e degli altri collaboratori si possono qualificare nella loro complessita' tecnicamente come chiamate in correita'.

Infatti, allorche' esse assumono un carattere esclusivamente espositivo dell'organizzazione, della struttura, di vicende, attivita' e situazioni descritte per averle vissute dall'interno o come protagonisti o come parti lese, non possono che costituire parte integrante delle loro ammissioni di responsabilita' in ordine ai reati associativi.

Soltanto quella parte delle loro dichiarazioni che assume, per il contenuto intrinseco, univoco significato accusatorio nei confronti di coimputati, si deve tecnicamente qualificare come chiamata in correita'.

Pertanto, e' a queste che bisogna prestare la massima attenzione nella ricerca di riscontri esterni che possono essere costituiti, come abbiamo visto secondo la giurisprudenza piu' accreditata della Corte di Cassazione, anche da "proposizioni argomentative basate su fatti certi".

La definizione sopra riportata dei riscontri estrinseci comporta ulteriori precisazioni.

E' stato sostenuto da quasi tutti i difensori che la chiamata in correita' come prova equivale a

zero e che piu' chiamate in correita' convergenti non possono che fornire come somma zero.

Discorso molto grossolano che sottintende la mancanza di valore autonomo come mezzo di prova della chiamata' in correita' e l'impossibilita' che possano reciprocamente riscontrarsi, da cui dovrebbe discernere che tale mezzo di prova non possa in alcun modo contribuire alla formazione del convincimento del giudice.

Tale tesi non appare assolutamente condivisibile, sembrando assurdo che di fronte ad una pluralita' di autonome indicazione accusatorie possa sempre ed in ogni caso sostenersi la insufficienza delle stesse.

Anche in tali ipotesi non e' possibile predeterminare una regola di giudizio valida in ogni caso.

Ed invero, se un determinato fatto e' riferito da due o piu' persone in termini di perfetta coincidenza i casi sono due:

o quelle persone hanno percepito lo stesso fatto e lo riferiscono in termini di verita';

o si sono accordate per enunciare la stessa menzogna.

Le probabilita' di una convergenza causale dei dichiaranti sul fatto assolutamente inesistente sono praticamente nulle.

Come pure e' minima la probabilita' che varie persone accusino senza un previo concerto.

Pertanto, una volta eseguita la verifica negativa di un orchestrato accordo di pseudo-pentiti per organizzare, evidentemente in questo caso anche con il concorso di organi dello Stato, un complotto nei confronti di tutti i coimputati accusati, non v'e' dubbio che le chiamate in correita' "incrociate" si sorreggono tra di loro come riscontri autonomi ed estrinseci.

In altra parte del presente provvedimento (Capitolo 1^) si e' dimostrata la piena autonomia tra le dichiarazioni di Buscetta Tommaso e di Contorno Salvatore, quindi non si puo' negare nella specie che le indicazioni circa la partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" fornite separatamente dai due costituiscono due chiamate in correita' che si riscontrano reciprocamente tra di loro.

Parimenti, se il dichiarante enuncia nel descrivere un fatto particolari precisi e specifici, bisogna trarre le necessarie conseguenze logiche: o li

conosce per avere partecipato all'azione delittuosa o per averli appresi come destinatario del racconto da coloro che hanno partecipato alle fasi dell'ideazione o della materiale esecuzione.

In tal caso le dichiarazioni del collaboratore ricevono un sostegno probatorio non da attribuzioni intrinseche alla persona del dichiarante, ma da esigenze logiche di natura estrinseca, che rientrano in quelle "proposizioni valutative" richiamate dalla Suprema Corte.

Tale principio e' stato correttamente applicato al fine di valutare soprattutto l'attendibilita' delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, che ha riferito particolari raccapriccianti sugli omicidi, sui sequestri di persona, sugli occultamenti e distruzioni di cadaveri, sulle rapine ed estorsioni commesse dalla cosca di Corso dei Mille.

Infine, un ulteriore criterio di attendibilita' estrinseca ha ritenuto la Corte di desumere allorché il coimputato dichiarante non riferisca i fatti-reato con particolari analitici, ma fornisca indicazioni generiche, che non mettano in condizione di identificarne gli autori, tanto che ad essi si risale per altra via.

In questo caso e' impensabile che il "pentito" sia mosso dall'intento di calunniare l'accusato o di acquisire benefici attraverso accuse non controllabili.

Pertanto, la sua dichiarazione va gia' valutata in tesi come oggettivamente apprezzabile sul piano probatorio, in quanto carente di quegli elementi personalistici che ne potrebbero inquinare la genuinita'.

Ai fini, poi, dell'attendibilita' intrinseca la Corte, oltre a riconoscere alle dichiarazioni degli imputati "collaboratori", come e' specificato in altra parte della sentenza (Capitolo 1°), i consueti crismi di spontaneita', logicita', coerenza e reiterazione, ha ritenuto di individuare ulteriori criteri di valutazione nei seguenti indici di attendibilita':

1) Puntualita' delle risposte alle specifiche domande formulate in relazione agli elementi di fatto, dai quali possa desumersi l'appartenenza dell'accusato all'associazione di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti e l'eventuale sua responsabilita' per reati specifici tipici, rientranti nel programma criminoso;

2) Controllo della conoscenza dell'organizzazione dall'interno, delle sue strutture,

della sua attivita', dei suoi usi, delle sue vicende anche lontane nel tempo, dei comportamenti e dei termini aventi particolari significazioni, attraverso la verifica di altre fonti autonome, non conosciute dal coimputato collaboratore, sui medesimi temi;

3) Ammissioni di responsabilita' personali che altrimenti non sarebbero emerse per reati gravissimi, che rendono fondatamente irrisorio qualsiasi interesse ad ottenere benefici;

4) Assenza di specifiche ragioni di ritorsione alla base di indicazioni di altrui responsabilita' non concernenti fatti specifici commessi in danno del "dichiarante";

5) Interesse ad indicare i veri autori dei reati commessi ai suoi danni;

6) Cura mostrata nel corso degli interrogatori di evitare dichiarazioni accusatorie incerte o avventate in relazione alla prospettazione di nomi da parte degli inquirenti, come ad esempio di congiunti degli associati;

7) Mancato riconoscimento di persone effigiate in fotografie sottoposte dagli inquirenti a tal fine;

8) Consistenza delle ragioni etiche o delle motivazioni psicologiche che hanno determinato la

scelta a collaborare, ad ammettere le proprie responsabilita' e quelle dei correi, tenuto conto che non sempre la collaborazione e' stata riscontrata come scopertamente o unicamente utilitaristica.

La sussistenza di tali indici di attendibilita', uniti a taluni riscontri, ha contribuito a formare il convincimento di questa Corte circa la piena credibilita' di quelle parti delle dichiarazioni dei principali "collaboratori" non prettamente accusatorie, che, inserite armonicamente in un quadro probatorio, per altro verso ricco di altri elementi, possono definirsi meramente espositive o storiche e che, come abbiamo gia' detto, assumono la veste di supporto alla loro confessione, piuttosto che quella di chiamata in correita' in senso tecnico, dato che sono utilizzate al fine di dimostrare la loro partecipazione all'organizzazione mafiosa, di cui si sforzano di rappresentare l'essenza.

Per quanto concerne il metodo seguito dalla Corte circa l'individuazione della responsabilita' del singolo associato, una volta dimostrata l'esistenza dell'associazione per delinquere e di quella di tipo mafioso, della sua struttura organizzativa, delle "regole", del programma criminoso, del suo carattere di stabilita' nel tempo e nel territorio, acquisiti ed

assimilati i caratteri peculiari dell'associazione "Cosa Nostra" ed i vari modelli comportamentali, si e' proceduto alle valutazioni delle singole, specifiche chiamate in correita' (in senso tecnico), inserendole nel particolare contesto probatorio gia' formatosi.

In proposito, appare necessaria l'avvertenza che le schede che esaminano la posizione processuale dei singoli imputati presuppongono a monte la gia' dimostrata realta' associativa, rinviando "per relationem" al capitolo secondo ed al capitolo terzo della presente sentenza e contenenti la concisa esposizione degli elementi specifici su cui si e' fondato il convincimento della Corte sull'appartenenza o meno all'associazione.

2.-LA CONDOTTA ASSOCIATIVA MAFIOSA

Si e' gia' trattato nella parte generale il tema dei rapporti tra l'art.416 C.P. e l'art.416 bis C.P. e si sono successivamente valutati i profili di costituzionalita' di quest'ultima norma (Capitolo 3 par.3), circa i problemi di ordine giuridico, connessi all'individuazione della condotta punibile del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, sono state sollevate dai difensori degli imputati varie questioni che si possono raggruppare sostanzialmente in un duplice ordine di argomenti.

Taluni difensori, infatti, hanno sostenuto che per evitare l'incostituzionalita' di tale norma ai fini della responsabilita' la prova deve vertere non su qualifiche dei soggetti (per es. Tizio e' "uomo d'onore"), ma su comportamenti indicativi del vincolo associativo, finalizzati alla realizzazione del programma criminoso, mediante l'uso oggettivo del metodo mafioso.

Si e' affermato che se si recepisce l'equazione "Tizio e' mafioso, quindi, e' associato per

delinquere", si finirebbe per punire una persona per la sua qualita' e non per la sua condotta, cosi' applicando quella tanto deprecata dottrina del tipo normativo di autore, che ripugna alla moderna civilta' giuridica.

A tale tesi si ricollega quell'altra, elaborata dalla piu' recente dottrina sui reati associativi e recepita anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.1^a del 7 agosto 1985, Arslan, secondo la quale la prova della partecipazione nel reato associativo sussisterebbe soltanto nel caso in cui un soggetto apporti un contributo effettivo ed apprezzabile all'esistenza ed alla vita dell'ente associativo nel suo complesso, in vista del perseguimento degli scopi del sodalizio e nella consapevolezza del nesso causale di tale suo contributo.

Se, in astratto, si puo' anche essere d'accordo con tale tesi, appare necessaria una puntualizzazione avuto riguardo alla particolarita' e complessita' del fenomeno in esame ed alla realta' dei fatti accertati, cui vanno poi applicati gli enunciati principi giuridici.

Innanzitutto, bisogna sgombrare il campo dall'equivoco che la riferita qualita' di "uomo d'onore" costituisca soltanto un "modo d'essere".

Nella parte in cui si e' descritta la struttura dell'organizzazione "Cosa Nostra", in base alle precise e concordanti indicazioni di numerose fonti probatorie che hanno ammesso di farne parte (Buscetta, Contorno, Marsala, Vitale) si e' provato che l'associazione mafiose sussiste, che se ne entra a far parte con il solenne rituale del giuramento, che il nuovo entrato in quel momento si dichiara disponibile a perseguire i fini associativi, ed a sottostare ad una serie di regole di comportamento, tra cui fondamentali quelle della mutua solidarieta' tra gli associati, della cieca obbedienza ai capi, della segretezza e dell'omerta'.

Nel linguaggio peculiare degli associati questa partecipazione al sodalizio, che comporta la consapevole accettazione di tali "regole", la piena condivisione del metodo da applicare per il perseguimento dei fini, certamente delittuosi, essendovi compreso quello della mutua solidarieta' negli affari illeciti, si condensano nell'espressione "uomo d'onore".

Pertanto, con tale espressione non si indica secondo lo stretto valore semantico, l'attribuzione di una qualita', di un modo d'essere, ma si presuppone

un'antecedente condotta, caratterizzata da un accordo di volonta', tendente all'istaurazione del vincolo associativo finalizzato all'illecito scopo comune, ovverosia si designa un preciso fatto, la cooptazione avvenuta e l'organico inserimento di un soggetto nell'associazione "Cosa Nostra".

In altri termini, si indica la condotta di partecipazione.

L'associazione trae la sua ragione di esistenza, la sua forza, proprio dalla piena e totale disponibilita' dell'"uomo d'onore". Questi a sua volta, sa di poter fruire del patrimonio di intimidazione promanante dal sodalizio e di poter contare sull'ausilio degli altri "uomini d'onore", di cui va apprendendo gradatamente l'esistenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessita'.

A titolo esemplificativo si citano talune dichiarazioni sul punto rese dai due maggiori "collaboratori".

Al dibattimento Contorno ha riferito (Dib.Vol.34 f.013527) che la regola dell'obbedienza e' cosi' forte che "se il capo chiama bisogna essere sempre disponibili al punto da lasciare anche la moglie che sta partorendo".....All'atto

dell'iniziazione, oltre a giurare di dire la verita', si giura di lavorare onestamente. Cio' significa, in altre parole, espletare, per mantenere la famiglia quelle attivita' anche illecite come l'estorsione, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi che il capo consente".

Anche Buscetta pone l'accento (Vol.124 f.450277) sul fatto che "in qualunque tempo e dovunque egli si trovi.....si puo' chiedere all'uomo d'onore un qualche comportamento derivante dalla sua qualita', comportamento al quale non si puo' sottrarre".

Cosi' come afferma (Vol.124 f.450231), parlando dell'organizzazione alla quale ha dichiarato di appartenere, che "trattavasi di un sodalizio che aveva come unico fine quello di mutua salvaguardia e protezione in affari illeciti".

Soggiunge ancora Buscetta al dibattimento, udienza 4 aprile 1986, (Dib.Vol.27 f.010709) che il capo deve essere informato anche degli affari illeciti che ciascun uomo d'onore compie a titolo personale, perche' in tal caso, dopo avergli dato il permesso, gli puo' richiedere un contributo in danaro per mantenere i componenti della "famiglia", che si trovino in carcere e per pagare loro gli avvocati.

Alla luce di tali precisazioni, l'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore" nell'ambito dell'associazione sottintende un tale patrimonio di regole, di comportamenti e di condotte di partecipazione alla vita associativa, che appare destituita di qualsiasi fondamento la pur suggestiva tesi del tipo normativo d'autore ed i connessi riflessi di incostituzionalità'.

Anche l'altra opinione sostenuta dalla difesa circa la necessità di rinvenire nella condotta punibile, un "quid pluris", costituito dall'attualità del contributo, sia pur minimo alla vita dell'ente, abbisogna di talune puntualizzazioni.

Infatti, richiedere ulteriori apporti causali diversi dalla volontà di associarsi appare una indebita alterazione dello schema del reato associativo, contraria alla stessa volontà del legislatore.

Appare evidente che, così facendo, il momento consumativo del reato verrebbe ad essere di fatto spostato fino alla realizzazione di tale contributo, con l'effetto di restringere enormemente l'ambito di operatività della norma.

L'erroneità della tesi sta appunto nel trasformare quella che è una esigenza probatoria in

un elemento integrativo della condotta punibile e, comunque, nel ritenere che il contributo causale debba necessariamente risolversi in un'attività materiale.

Se, come nella specie, risulta sufficientemente provato che "l'uomo d'onore", con l'accordo di volontà di coloro che lo hanno cooptato, dopo aver prestato un solenne giuramento, e' entrato a far parte dell'associazione, ne ha condiviso la logica dell'intimidazione diffusa, si e' dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza a favore del sodalizio mafioso, non vi e' dubbio che tale conclamata disponibilità costituisca essa stessa un contributo alla vita dell'ente, tale da ampliarne le potenzialità operative sul piano criminale.

Diversamente opinando, nel caso che un imputato confessi attendibilmente di essere membro del sodalizio criminoso e di essersi messo, quindi, a disposizione del gruppo criminale, ma di non aver avuto ancora l'occasione di dare alcun contributo materiale alla vita dell'ente, si sfiorerebbe l'assurdo, arrivando alla conseguenza per cui, malgrado il perfezionamento del vincolo associativo, in funzione anche dell'accettazione del programma criminoso, bisognerebbe ritenere insussistente il reato di cui all'art.416 bis C.P..

In definitiva, quindi, si ricade in un problema inerente alla prova, che, adunque, su tale terreno va affrontato e risolto.

Infatti, si puo' affermare che il giuramento prestato e la mera disponibilita', anche se non accompagnati da significative estrinsecazioni materiali, sono da considerarsi la soglia minima di un contributo ipotizzabile, che abbia nella sua oggettivita' giovato di per se' all'associazione cui afferisce, aumentata la sua potenza, ampliata la sua capacita' operativa.

Qualora l'appartenenza all'associazione non sia conclamata a seguito di prove dal contenuto sostanzialmente rappresentativo, come avviene in questo procedimento, nel quale, tra l'altro, le fonti probatorie sono costituite da coimputati che offrono, violando le regole della segretezza e dell'omerta', l'indicazione specifica e nominativa degli associati, l'esigenza di una corretta applicazione dei principi inerenti alla prova impone al giudice ogni sforzo ed ogni tentativo per approfondire l'indagine sino ad individuare, col fine di ricavarne la certezza dell'adesione, una qualche circostanza di fatto univocamente indicativa, anche sotto il profilo indiziario, di un contributo, fattivo e consapevole, alla vita dell'associazione.

Qualora manchino i mezzi probatori della chiamata in correita', la teoria del "contributo causale", prospettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e' pienamente utilizzabile come criterio della qualificazione della condotta di partecipazione al reato associativo.

Del resto, non puo' disconoscersi che il reato di cui all'art.416 bis C.P., non diversamente da quello di associazione per delinquere, presuppone, per la sua natura di reato permanente, due successivi comportamenti: l'uno, attivo di adesione alla associazione, e l'altro omissivo integrato dalla permanenza in essa, per carenza di recesso.

Cosicche', il delitto si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualita' di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede dall'associazione volontariamente, o per altre situazioni aventi rilevanza giuridica (Cass.Sez.1^ 18 luglio 1985 n.1180).

Al di la' delle considerazioni di ordine tecnico-giuridico sulla piena autonomia dei due reati associativi, sviluppate nel capitolo 2^, non si puo' negare che dal punto di vista fenomenico la condotta di partecipazione all'associazione criminosa "Cosa

Nostra" e' iniziata e si e' perfezionata sotto l'impero della precedente normativa, realizzando la fattispecie dell'associazione per delinquere, per poi proseguire, sotto il profilo omissivo della mancanza di recesso, ininterrottamente anche oltre il 29 settembre 1982, data di entrata in vigore del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

A tale data, una volta ritenuti sussistenti gli elementi qualificanti del reato introdotto dalla nuova norma incriminatrice ed il persistere da parte dell'imputato nella condotta omissiva del mancato recesso, si deve, quindi, far riferimento circa il momento perfezionativo del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Successivamente al 29 settembre 1982, i due reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso si pongono in rapporto di specialita' reciproca, nel senso che l'applicazione dell'uno non puo' che escludere quella dell'altro, stante il comune fine di commettere delitti.

Cio' premesso, cosi' come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez.1^ 28 marzo 1985 n.544), nulla vieta che, ai fini della costruzione di un quadro probatorio teso a fornire una visione il piu' possibile completa dell'apparato

strutturale del sodalizio, si prendano in esame le condotte precedenti all'entrata in vigore della norma di cui all'art.416 bis C.P., che, pur non essendo punibili per il principio della irretroattività della legge penale, costituiscono dei fatti storici, la cui cognizione può contribuire utilmente alla formazione del convincimento della Corte, per una puntuale ricostruzione della vita, della storia, della struttura e del metodo dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, con le su esposte precisazioni e limitazioni, la Corte è concorde nel ritenere che la condotta tipica della partecipazione ad una associazione di tipo mafioso dovrà ritenersi realizzata, nel momento in cui risulti che l'associato si è inserito nel tipo di organizzazione, caratterizzata dall'apparato strutturale-strumentale del metodo mafioso, in guisa da apportare un contributo sia pure minimo e non insignificante (che, nella specie, può consistere anche nel giuramento che di per sé comporta una disponibilità operativa, nel ruolo attivo ricoperto) alla vita dell'istituzione criminosa, in vista del perseguimento dei suoi scopi e mediante una consapevole condivisione della logica di intimidazione e di dipendenza dal gruppo.

La piu' recente dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo, nel ritenere che gli elementi costitutivi del metodo mafioso e cioe' l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omerta' che ne derivano, vadano riferite all'associazione nel suo complesso e non a ciascuno degli associati.

Ed invero, la forza intimidatrice non puo' essere considerata una modalita' di realizzazione della condotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale rispetto al conseguimento dei fini dell'associazione, elemento che la norma fa derivare direttamente dal vincolo associativo, senza collegarlo necessariamente a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli appartenenti all'associazione stessa.

In conclusione, una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio al modello previsto dall'art.416 bis, C.P., cosi' come dimostrato nella specie ai capitoli 2° e 3° della presente sentenza, appare necessario e sufficiente, ai fini della responsabilita' del singolo associato, ottenere la dimostrazione soltanto della sua consapevole adesione al gruppo ed al suo programma criminoso.

3.-LA PERMANENZA NELL'ASSOCIAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONE

In proposito, si premette che la Corte non ha supinamente accettato le "regole" di quello che e' stato giornalisticamente designato come il c.d. teorema Buscetta, ma ha sempre provveduto a sottoporre a severo vaglio critico le relative affermazioni, soprattutto alla luce delle eccezioni rilevate nel complesso delle dichiarazioni, traendone le necessarie conseguenze sul piano giuridico.

Tuttavia, non v'e' dubbio che nei processi di mafia ove la prova principe e' quella indiziaria, l'applicazione delle regole della logica e delle massime di esperienza deve tener conto della particolarita' del fenomeno mafioso, del modello strutturale-operativo, di talune peculiarita' che lo distinguono, del metodo di intimidazione che condiziona ogni attivita'.

Difatti, il legislatore nell'introdurre con la legge n.646 del 1982 (c.d. legge La Torre) la nuova figura del reato di associazione di tipo mafioso ha tenuto presente tale realta' criminale su cui si e' plasmata una nuova categoria giuridica estensibile anche ad altre associazioni.

Cio' significa che le regole di valutazione e le massime di esperienza che il giudice deve applicare nel giudicare i componenti dell'associazione "Cosa Nostra" o di associazioni similari, non potranno certamente valere per altri fenomeni anch'essi di criminalita' organizzata, ma totalmente diversi come il terrorismo o la delinquenza comune.

Con cio' non si intende far richiamo alla soggettiva conoscenza del fenomeno ed all'esperienza di giudici specializzati ed etichettati come "antimafia"; ma si vuole soltanto sottolineare che l'approfondita maggiore conoscenza dell'associazione "Cosa Nostra", e delle sue finalita', che dovrebbe costituire patrimonio ineludibile di ogni giudice che operi nel campo penale, ormai ha oggettivizzato una realta' criminosa che esprime regole e metodi comportamentali, la cui assimilazione culturale appare indispensabile per una corretta valutazione delle prove e per evitare, come frequentemente avviene, che una visione parcellizzata e riduttiva porti ad un insufficiente comprensione di singoli episodi e di comportamenti come espressione del fenomeno mafioso.

Si pensi, ad esempio, alle concordi affermazioni formulate da Buscetta Tommaso e da Contorno

Salvatore, secondo cui una volta entrati a far parte dell'associazione "Cosa Nostra", non se ne possa uscire se non con la morte.

Come corollario, entrambi ribadiscono che la situazione di detenzione non influisce affatto sulla permanenza della qualita' di "uomo d'onore" ne' sui vincoli con la "famiglia" di appartenenza, anzi la contemporanea presenza nelle carceri palermitane dell'Ucciardone di tanti "uomini d'onore", determina un ulteriore rafforzamento dei vincoli di solidarieta' ed un reciproco aiuto ed incoraggiamento che certamente non giova alle indagini giudiziarie.

Cio' anche perche' eventuali stati di isolamento non sono mai effettivi per la presenza di altri detenuti non inquisiti, i quali con le piu' svariate funzioni all'interno dell'organizzazione carceraria, hanno sempre la possibilita' di costituire un possibile tramite per le comunicazioni con altri detenuti e, quindi, con l'esterno.

Entrambi i suddetti imputati, hanno potuto constatare cio' personalmente all'epoca della loro permanenza all'Ucciardone, allorché tutti i consociati di maggior prestigio si trovavano riuniti, a seguito di evidenti situazioni di favore, presso la sezione infermeria.

E' evidente che la regola della permanenza nell'associazione "a vita" rappresenta certamente una oggettiva ed attendibile realta' da un punto di vista naturalistico, ma non puo' essere acriticamente accettata sul piano giuridico, poiche' porterebbe a delle conseguenze contrastanti col nostro sistema normativo e col buon senso.

Infatti, a stretto rigore, anche la riconosciuta qualita' di "uomo d'onore" e la successiva condanna, potrebbero comportare l'inizio immediato dell'azione penale in ordine al reato di associazione di tipo mafioso per il periodo successivo alla prima condanna e, intervenuta una seconda, si potrebbe continuare fino alla morte del reo, istituendo, cosi', come l'ha definita un difensore, la figura del "reato perenne".

Riportando tale realta' sotto gli schemi giuridici, e' da considerare che il reato associativo, come abbiain visto, e' un reato permanente e secondo la consolidata giurisprudenza in materia (Cass.Sez.1^ 18 luglio 1985 n.1180) e' caratterizzato da una situazione antigiuridica che si potrae nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva del reo fino al recesso volontario o, come nel caso in specie, in cui la contestazione non contiene un termine

finale, fino alla data della sentenza di condanna di primo grado o dell'intervenuto arresto.

Poiche', tranne che per taluni collaboratori, non si e' registrata alcuna manifestazione di volonta' di recesso, ne' d'altro canto si puo' affermare che l'associazione "Cosa Nostra" si sia sciolta, non contenendo la contestazione del reato di cui all'art.416 bis C.P. alcun termine finale, la data di permanenza del reato per ogni singolo compartecipe non puo' che farsi risalire all'arresto o, in mancanza, alla data della sentenza di condanna di primo grado.

Infatti, l'applicazione definitiva della norma penale nel caso concreto determina, con o senza la volonta' del soggetto, l'interruzione giuridica, se non anche materiale, dell'azione o dell'omissione punibile e chiude un periodo di delinquenza che riguarda esclusivamente il passato.

Il reato come evento giuridico deve essere considerato, oltre che nell'evento in cui si concreta, anche nelle sue conseguenze di diritto.

Irrogata la pena, la norma penale riprende la propria potenzialita' di applicazione rispetto ad ogni fatto ulteriore seppur della medesima natura, ma occorrono nuovi elementi di prova, che dimostrino

positivamente il mancato recesso, il persistere nell'omissione antiggiuridica, che concretizza l'attivit  delittuosa di cui all'art.416 bis C.P., e riscontrino il fallimento, che non puo' escludersi aprioristicamente, del carattere rieducativo della pena.

La detenzione, in genere, privando un soggetto della libert  personale, costituisce indubbiamente la modificazione di una situazione giuridica preesistente, che incide sull'interruzione, sotto il profilo del singolo, della permanenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa, perche' presuppone in astratto il venir meno di determinati vincoli di solidarieta' con gli altri associati, l'impossibilit  di contribuire alla realizzazione del programma criminoso e cosi' via.

Tuttavia, data la particolare natura giuridica del reato di cui all'art.416 bis C.P., che come "minimum" prevede il far parte di un'associazione, che si prefigga la finalita' di vantaggi e profitti ingiusti, mediante l'utilizzazione del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento ed omerta'), non v'e' dubbio che, dimostrata la persistenza del vincolo con altri associati detenuti o all'esterno del carcere,

l'uso anche in carcere di atteggiamenti intimidatori per il raggiungimento di finalita' proprie dell'associazione, concretizzino la responsabilita' degli imputati anche per il reato commesso durante il periodo di detenzione.

Il problema si e' concretamente posto nel presente procedimento per tutti quegli imputati arrestati prima dell'entrata in vigore della legge n.646 del 1982, introduttiva dell'art.416 bis C.P., i quali, secondo i difensori, in nessun caso potrebbero essere chiamati a rispondere di tale reato.

La Corte, applicando i principi suesposti, ha verificato caso per caso, se dopo il fatto giuridicamente interruttivo determinato dall'arresto ciascun imputato abbia posto in essere all'interno del carcere talune condotte significative del mancato recesso dall'associazione "Cosa Nostra" e solamente in caso positivo ne ha affermato la responsabilita' anche per il reato di cui all'art.416 bis C.P.

Si sono infatti verificati dentro il carcere palermitano dell'Ucciardone degli episodi che costituiscono obiettivo riscontro a quanto dichiarato da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore circa il permanere dei vincoli di solidarieta' tra gli associati anche nello stato di detenzione.

Tra i tanti episodi si possono citare: l'omicidio di Marchese Pietro, il tentativo di omicidio in persona di Coniglio Salvatore, l'aggressione nei confronti di Alberti Gerlando, ma soprattutto l'istigazione di Sinagra Vincenzo cl.1956 alla simulazione della pazzia.

Ma a tale fenomeno di inquinamento che e' palese per il carcere palermitano, ove, in genere, maggiori sono le concentrazioni degli associati, non si sottraggono le altre carceri italiane, come e' confermato da numerosi altri episodi provenienti da diverse ed autonome fonti probatorie:

1) Scaletta Giuseppe ha riferito al dibattimento sulle intimidazioni rivolte a Di Marco Salvatore presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, per costringerlo a ritrattare le dichiarazioni istruttorie;

2) Appare documentalmente provata la distribuzione a taluni associati dei proventi illeciti dell'organizzazione a mezzo vaglia da parte di Campanella Calogero, scrivano presso il carcere di Catania, componente della "famiglia" di Catania, vice di Santapaola Benedetto;

3) Numerosissimi collaboratori di origine catanese e napoletana hanno posto in risalto l'alone di prestigio e di intimidazione, promanante da personaggi di spicco dell'associazione mafiosa presso numerose carceri d'Italia;

4) Fidanzati Gaetano ha imposto a Puccio Vincenzo e Zaza Michele, detenuti nel carcere di Ascoli Piceno, di far trattare bene Melluso Giovanni, ivi trasferito.

Da tutti questi episodi la Corte ha tratto il convincimento che i componenti dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" sono in grado di portare l'apparato strutturale ed il metodo mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento e continuando cosi' ad operare per il perseguimento delle finalita'di essa, che hanno come minimo obiettivo quello di creare per gli associati negli istituti di detenzione situazioni di favore e di prestigio, costituenti certamente dei vantaggi ingiusti, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni nonche' grazie a sistemi vari di collegamento anche di carattere assistenziale con gli associati in liberta'.

4.-LE COMUNICAZIONI FRA GLI ASSOCIATI

Un'altra regola comportamentale prospettata da Buscetta Tommaso e' quella secondo cui i componenti dell'associazione "Cosa Nostra" hanno l'obbligo di dire sempre la verita', allorché parlino tra di loro di fatti o persone concernenti l'organizzazione mafiosa.

Per tale motivo egli era in grado di riferire come certezze le vicende di mafia narrategli dalle sue fonti, consistenti principalmente in Bontate Stefano, Inzerillo Salvatore, Salamone Antonio e Badalamenti Gaetano.

La Corte non ha mostrato di subire acriticamente tali "regole" ritenendo Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore i depositari di verita' loro rivelate, e, pur riconoscendo la piena attendibilita' intrinseca delle loro dichiarazioni, ha ricercato prudentemente e con scrupolo ogni possibile elemento, risultante dal quadro complessivo delle risultanze probatorie, idoneo a fornire una verifica, talvolta anche logica, ma basata su fatti certi, delle circostanze da provare.

Un'altra regola riferita da Buscetta circa il codice di comportamento degli affiliati a "Cosa Nostra" e' quella di rispettare rigidamente la "consegna del silenzio" con gli estranei all'organizzazione. Trattasi di regola tra le piu' importanti, la cui violazione comporta sanzioni gravissime, ove soltanto si consideri che e' proprio la rigida ed assoluta osservanza di tale dovere, che ha consentito a "Cosa Nostra" di restare per lunghi anni impermeabile alle indagini giudiziarie.

Ma anche all'interno dell'organizzazione si impone un regime di assoluta riservatezza, dovendosi limitare al minimo indispensabile la circolazione delle notizie attinenti a fatti ed uomini di "Cosa Nostra", sempre all'evidente scopo di assicurare la massima segretezza.

Bastano, quindi, poche ed essenziali notizie, perche' l'"uomo d'onore" abbia la certezza assoluta della verita' delle stesse.

Riferisce significativamente al riguardo Buscetta: "In seno all'organizzazione mafiosa non avviene mai che si narrino per filo e per segno le modalita' di un determinato fatto criminoso; e' sufficiente, non bisogna domandare altro, che si

faccia capire, anche con il silenzio, di esserne autore.....debbo sottolineare che tra di noi basta un gesto, uno sguardo, un ammiccamento per comprendere a pieno quanto e' avvenuto e per sapere di conseguenza, come comportarci di fronte agli organi inquirenti....quanto viene riferito da un "uomo d'onore" alla presenza di almeno due altri "uomini d'onore", deve essere sempre la verita'. Chi infrange questa regola, dato che ha la facolta' di non parlare, e' passibile di pena gravissima e perfino della morte. In tal caso, l'"uomo d'onore" che infrange tale regola vine chiamato "tragediaturi". Ecco perche' quando io parlo di fatti appresi non per scienza diretta, ma per essermi stati riferiti da altri "uomini d'onore" mi esprimo egualmente in termini di certezza" (Vol.124 f.450117).

Questi concetti manifestati con estrema chiarezza dal Buscetta appaiono di notevole importanza per valutare appieno le sue dichiarazioni e quelle degli altri "uomini d'onore" divenuti collaboratori della giustizia.

Non puo' non prendersi atto dell'esistenza di questo vero e proprio "codice mafioso", che disciplina rigidamente la circolazione delle notizie in seno

all'associazione, garantendo a ciascuno dei suoi membri quelle poche, essenziali e certe notizie che saranno di volta in volta utili nelle situazioni contingenti.

E' sufficiente apprendere da un altro "uomo d'onore" che Tizio e' stato "combinato", perche' si abbia la certezza assoluta di potervi fare affidamento ove se ne presenti la necessita'.

Un formidabile riscontro alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno circa tali regole comportamentali, e' possibile desumere dalla telefonata intercorsa tra Condorelli Domenico e Mutolo Gaspare il 14 maggio 1982 (Vol.63/R f.25-28).

Infatti, il Condorelli, nel preannunciare l'arrivo per il giorno successivo a Palermo del Maugeri e del Cristaldi, ovviamente per ragioni di prudenza non ne pronuncia il nome per telefono, ma per tranquillizzare il Mutolo e per dirgli che si poteva fidare, pronuncia la fatidica frase "uno e' come me e come te e l'altro e' un carissimo amico".

Cio' non significa altro se non che uno dei due era "uomo d'onore" alla stessa maniera del

Mutolo e del Condorelli, mentre l'altro era un personaggio molto vicino a "Cosa Nostra" che, prima o poi, sarebbe divenuto anch'egli "uomo d'onore".

Ulteriori elementi di riscontro si traggono dalle conversazioni registrate nella latteria di Violi Paul in Canada (Capitolo 2°), dalle quali si desume che i modelli comportamentali degli affiliati all'associazione mafiosa sono stati riferiti da Buscetta, Contorno e Marsala con estrema precisione e con perfetta aderenza alla realtà.

Stante la segretezza che come abbiamo visto e' uno dei cardini su cui poggia l'organizzazione, caratterizzata, altresì, dalla mancanza di atti costitutivi, di elenchi di iscritti, di segni distintivi, e' perfettamente aderente alle regole della logica e della comune esperienza che le comunicazioni tra gli associati soprattutto in ordine alle rispettive qualità di "uomo d'onore" avvenissero con i crismi della certezza.

Si pensi a quali conseguenze disgreganti si sarebbero verificate nel caso in cui taluno potesse attribuire erroneamente tale qualifica ad una persona estranea all'associazione.

Proprio per questo appare pienamente conforme ai canoni di segretezza sopra esposti la regola secondo la quale e' impossibile presentarsi da se' come "uomo d'onore" ad un'altro "uomo d'onore", ma occorre la presentazione di un terzo "uomo d'onore", che garantisca a ciascuno la rispettiva qualifica dell'altro con le parole: "e' la stessa cosa".

Sulla "presentazione" non si puo' certamente mentire. L'evenienza che l'"uomo d'onore" possa essere indotto in errore sull'appartenenza all'associazione di altre persone e' da ritenere assolutamente improbabile, poiche' rischierebbe di far conoscere a persone al di fuori dell'organizzazione i segreti che solo gli adepti possono apprendere.

Contorno Salvatore, in dibattimento, all'udienza del 14 aprile 1986, ha riferito in proposito un significativo episodio (Dib. Vol.34 f.013565):

"Nel 1977-78 Teresi Domenico, su incarico di Bontate Stefano, ebbe a recarsi a Roma insieme ad un impiegato di banca, tale Levantino Francesco Paolo, alla presenza del quale Calo' Giuseppe, credendo trattarsi di "uomo d'onore" fece dei discorsi inerenti a vicende di "Cosa Nostra".

Ritornati a Palermo, furono costretti a fare entrare nell'associazione il Levantino per poterlo così vincolare, col giuramento, al segreto".

Inoltre, riferira' Contorno, che qualora si abbia bisogno di prender contatti col capo o membri di altre "famiglie", anche residenti fuori dalla Sicilia, ci si rivolge al capo della propria, il quale, tramite un membro della propria "famiglia", che conosca entrambi le parti, provvede alla presentazione.

In siffatta maniera viene assicurato un sistema molto efficace, del tipo delle cellule operative dei servizi segreti, per assicurare il massimo della segretezza circa i componenti delle "famiglie" secondo un sistema di "compartimentazione", che in passato aveva dato i suoi frutti, rendendo veramente impenetrabile a qualsiasi indagine l'associazione mafiosa.

Del resto, poiche' normalmente i rapporti di conoscenza sono limitati all'essenziale, e solo ai casi di effettivo bisogno, in genere, si sa ben poco anche nell'ambito della propria "famiglia", poiche' sussiste la struttura del capo-decina, a cui ciascun affiliato deve rivolgersi per qualsiasi sua esigenza.

Ancor meno si riesce a sapere dei componenti delle altre "famiglie", specie se sono molto riservate su questo punto, come quella di Corleone e Resuttana.

Tuttavia, come hanno riconosciuto concordemente sia Buscetta che Contorno, i rapporti inerenti al contrabbando di tabacchi prima ed al traffico di stupefacenti poi, nonché le vicende della c.d. "guerra di mafia", hanno evidentemente reso necessaria una sempre più vasta conoscenza tra gli associati, contribuendo alla disgregazione dell'associazione alla luce delle ferree regole che disciplinano i comportamenti dei membri di "Cosa Nostra".

Pertanto, non possono meravigliare gli accenti di certezza e di verità che si traggono dalle affermazioni di Buscetta e di Contorno allorché indicano con estremo scrupolo tutti coloro che sono stati loro ritualmente presentati come "uomini d'onore" o della cui qualità essi avevano appreso da altri "uomini d'onore".

Si può trarre anche la conclusione che tanto più è arricchita la "presentazione" da circostanze di tempo, di luogo e di persona, aliunde riscontrate, tanto più essa può apparire anche da sola indicativa dall'appartenenza all'associazione "Cosa Nostra".

La Corte, pur essendo convinta della attendibilita' intrinseca delle dichiarazioni concernenti le regole comportamentali di "Cosa Nostra", per affermare la responsabilita' degli imputati circa la loro appartenenza all'associazione mafiosa, non si e' accontentata della chiamata in correita', ma si e' adoperata nella ricerca di quegli elementi e circostanze ad essa estrinseci, consistenti "in fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero in altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo", che ne potessero avvalorare e confermare la veridicita'.

Molti difensori hanno lamentato nel corso della discussione la mancata ammissione di mezzi di prova richiesti. La Corte, ben consapevole dei doveri derivanti dalla concreta applicazione dell'art.368 C.P., nelle numerose e complesse ordinanze emesse nel corso del dibattimento, ha motivato, seppur talvolta in modo succinto, le proprie decisioni sotto il profilo che le richieste avevano per oggetto circostanze prive di rilievo o non conferenti ai fini della decisione.

La Corte riconosce e condivide pienamente il principio secondo cui l'imputato ha diritto di

difendersi "provando", e lo ha dimostrato con la nutrita istruzione dibattimentale, nel corso della quale non ha esitato a disporre anche nuove perizie, ricognizioni personali, confronti, ascolto in aula di telefonate intercettate, al fine di acquisire elementi utili per la decisione.

Tuttavia, non ha ritenuto che da tale principio dovesse discendere quale effetto ineluttabile il necessario accoglimento di qualsiasi richiesta difensiva, ancorche' priva dei caratteri della concretezza, rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda le questioni gia' affrontate e decise dalla Corte con ordinanza, che sono state riprese dai difensori nel corso della discussione, si rimanda, per la motivazione, ai provvedimenti adottati.

5.-IL CONCORSO EX ART. 110 C.P.

Altra questione che appare opportuno affrontare in generale e' quella della ipotizzabilita' del delitto di associazione mafiosa, anche nei confronti di coloro che non sono indicati come "uomini d'onore", sulla base delle disposizioni vigenti in materia di concorso di persona nel reato.

La questione e' molto rilevante sotto il profilo pratico, perche' si tratta di qualificare giuridicamente comportamenti multiformi e di varia intensita' ed efficacia, che rientrano in quella vasta area di "contiguita'" rispetto all'associazione "Cosa Nostra", di cui gia' si e' fatto cenno, nonche' di qualificarli giuridicamente in relazione alle varie figure di reato astrattamente applicabili.

Secondo un'autorevole dottrina (Manzini trattato Diritto Penale pag.208 e segg), e' possibile il concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione medesima secondo le regole generali di cui agli artt.110 e segg. C.P., in virtu' del principio secondo cui anche rispetto al reato

necessariamente plurisoggettivo, com'è quello associativo, e' ammissibile il concorso eventuale nel reato da parte di persone diverse dai concorrenti necessari.

La distinzione fra appartenente all'associazione e concorrente in essa consiste nel fatto che appartenente e' colui che conoscendone l'esistenza e gli scopi vi aderisce e ne diviene con carattere di stabilita' membro e parte attiva; rimanendo sempre al corrente degli "interna societatis sceleris", dei particolari e concreti progetti, dell'adesione di altri soggetti, delle azioni attuate e da attuarsi da altri associati; sottoponendosi alla rigida disciplina delle gerarchie ed adeguandosi all'alternarsi dei ruoli.

La figura del concorrente, invece, e' individuabile nell'attivita' di chi, pur non essendo membro del sodalizio, cioe' non aderendo ad esso nella piena accettazione della organizzazione, dei mezzi e dei fini, contribuisce all'associazione mediante un apprezzabile e fattivo apporto personale, agevolandone l'affermarsi e facilitandone l'opera, conoscendone l'esistenza e le finalita' ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo.

A titolo meramente esemplificativo, si puo' citare il caso di soggetti che, operando nel campo economico-imprenditoriale, pur non essendo nelle condizioni di essere considerati associati, mantengono pero' intensi rapporti d'affari con l'associazione mafiosa, mostrano precisi interessi a che questa continui la sua attivita' ed assumono consapevolmente comportamenti idonei a favorirne il perpetuarsi ed il rafforzamento patrimoniale.

Questo tipo di condotta non trae origine dal vincolo associativo, ne' dalla forza di intimidazione, bensì' trova la sua ragione nella convergenza di interessi, di tale portata da indurre il non associato ad attivarsi in forza dell'associazione, così' fornendo dall'esterno un contributo anche minimo e non insignificante, ma comunque determinante, alla sua vita.

Da tali premesse d'ordine giuridico, emerge chiaramente la differenza tra le ipotesi di favoreggiamento, reale e personale ed il concorso eventuale nel reato associativo.

Infatti, in quest'ultimo l'attivita' dell'estraneo concorrente tende a favorire ed agevolare l'associazione nel suo complesso, nelle sue

attività' e nel perseguimento dei suoi scopi; mentre nel favoreggiamento il soggetto agisce esclusivamente nel senso di aiutare uno o più associati ad eludere le investigazioni (favoreggiamento personale) ovvero ad assicurarsi il prodotto, il profitto od il prezzo del reato (favoreggiamento reale), senza portare un effettivo contributo né dall'interno né dall'esterno alla vita dell'associazione.

Se è vero che la condotta di favoreggiamento deve verificarsi "dopo che fu commesso" un delitto di associazione di tipo mafioso, è pur vero che non appare necessario che sia cessata la permanenza del reato, essendo sufficiente che il reato medesimo si sia perfezionato in tutti i suoi elementi, il che avviene allorché l'associazione si sia costituita e, nei confronti del singolo, allorché questi sia entrato a far parte dell'associazione.

Ne consegue che i delitti di favoreggiamento, personale e reale, possono ricorrere anche allorché l'associazione mafiosa sia operante ed in piena attività'.

L'unico limite previsto dalle norme incriminatrici rimane, dunque, quello dell'esclusione delle ipotesi di concorso, secondo i criteri che si sono in precedenza specificati.

Tali criteri teoricamente nitidi e precisi sono in pratica di non facile applicazione data la complessita', la varieta' e l'intreccio di collusioni e connivenze che accompagnano e proteggono normalmente il fenomeno mafioso, agevolandone il perseguimento delle tipiche finalita'.

Solo un'accurata disamina del caso concreto, alla luce degli elementi probatori raccolti, potra' consentire di stabilire quale figura di reato sia applicabile di volta in volta alle singole fattispecie.

Va, peraltro, posto in risalto che l'aiuto prestato per assicurare i profitti derivanti dall'una o dall'altra delle tre attivita' integranti il programma criminoso (delitti-fine, imprenditorialita' mafiosa, profitti ingiusti in genere) ben difficilmente potra' considerarsi completamente disinteressato, ed integrera' quindi, piu' facilmente o gli estremi del concorso nell'associazione criminosa, o gli estremi del reato di ricettazione.

Pertanto, nell'ipotesi della intestazione fittizia da parte di un estraneo all'associazione di beni immobili costituenti patrimonio dell'associazione, sussisteranno gli estremi del concorso nel reato associativo.

Se, pero', tale comportamento appare disinteressato e volto a favorire il singolo associato ad assicurarsi la parte di profitto che gli compete personalmente, integrera' gli estremi del favoreggiamento reale. Se, infine, l'agente non e' disinteressato, ma e' mosso dall'intento di procurare a se' o ad altri un profitto associativo, che pero' spetti soltanto ad uno o piu' degli associati, senza che il suo comportamento integri alcun contributo causale alla vita dell'ente, sara' ipotizzabile il diverso reato di ricettazione.

6.-L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Sia l'art.416 C.P. che l'art.416 bis C.P. sono dei reati a concorso necessario e a dolo specifico, per cui e' necessario e sufficiente che i singoli affiliati abbiano la consapevolezza reciproca di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione, facendo convergere le loro volonta' verso la realizzazione del comune programma criminoso.

Nel caso in specie e', quindi, necessaria la consapevolezza della natura e delle finalita' dell'associazione "Cosa Nostra" nel momento in cui si attua quell'incontro di volonta' rivolto verso fini illeciti, che, colorando di antigiuridicita' la condotta dei compartecipi, costituisce il momento perfezionativo del reato.

Per quanto riguarda l'associazione di tipo mafioso, i fini illeciti, da perseguire attraverso il costante ricorso al metodo mafioso, oltre a quello di commettere delitti, comune ai due reati associativi, sono quelli di assumere il controllo o la gestione di attivita' economiche o di realizzare utilita' comunque indebite.

Poiche', pero', come si e' visto, il metodo mafioso non e' un elemento della condotta associativa, ma un elemento che fa parte dell'apparato strutturale-strumentale del sodalizio criminoso nel suo complesso, una volta dimostrata la sua sussistenza come elemento della struttura organizzativa dell'ente, ai fini della responsabilita' del singolo associato, non e' necessario trovare la condivisione della logica di intimidazione, ma e' sufficiente accertare la sua consapevole appartenenza all'associazione e la sua adesione al programma criminoso.

Il programma criminoso del reato di cui all'art.416 bis C.P., come si e' gia' accennato nella parte generale (capitolo 2° e 3°), si distingue per una maggiore complessita' che va al di la' di quello che caratterizza la comune associazione per delinquere, in quanto non si esaurisce, come per l'art.416 c.P., in un programma di delitti, ma contempla diversi obiettivi possibili che possono essere perseguiti, sia cumulativamente che alternativamente, e consiste, quindi, in ultima analisi, in un programma generale volto alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti.

Del resto, il metodo mafioso fornisce sempre una connotazione criminosa anche alle finalita' di vantaggio ingiusto proprie dell'associazione mafiosa.

Cio' premesso, appare superfluo sottolineare che anche per l'associazione per delinquere di tipo mafioso, come per l'associazione per delinquere semplice, non e' necessaria la prova che il programma criminoso sia stato attuato, essendo sufficiente l'accertamento della sua esistenza, secondo il ben noto principio dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine ed, in questo caso, anche rispetto alle condotte rientranti nelle altre finalita'.

Alla luce di tali principi, non si vede perche', come hanno sostenuto taluni difensori, ai fini della responsabilita' debba richiedersi la prova della commissione di reati-fine da parte di ciascuno imputato, ovvero occorra individuare il programma criminoso di ogni singola "famiglia", vista come aggregato criminale autonomo.

Si puo' essere d'accordo con i difensori che sul piano pratico sara' difficile raggiungere la prova dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, che non abbia ancora posto in essere un'attivita' rivolta all'attuazione del programma, ma cio' non si puo' di certo affermare per l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" della quale, con varieta' di fatti, di vicende e di reati (omicidi, attentati, danneggiamenti,

violenze private, minacce) implicanti coartazione di volonta', desunti dagli atti processuali, si e' accertata l'attivita' delinquenziale tipica, dalla quale si desumono in maniera evidente i fini delittuosi e, piu' in generale, il programma criminoso.

Ritornando all'elemento soggettivo, non vi puo' essere alcun dubbio che la appartenenza all'associazione mafiosa in esame da parte degli odierni imputati e la loro adesione al programma associativo (che, si ricordi, puo' consistere in un "minimum" di minacce e violenze per realizzare indebite utilita') non possa che essere consapevole, avuto riguardo ai risultati della minuziosa analisi compiuta dalla Corte al dibattimento circa il momento dell'ingresso nel sodalizio criminoso da parte di nuovi adepti, ed alla valutazione delle condotte in un quadro che non puo' non tenere conto della peculiarita' del fenomeno e della conoscenza che si e' riuscita ad averne "dall'interno".

Gia' nel descrivere la struttura dell'associazione "Cosa Nostra", sulla scorta delle precise e concordanti dichiarazioni di Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Marsala

Vincenzo e Vitale Leonardo, si e' posto in evidenza che con il rito del giuramento, che conferisce sacralita' all'ingresso dell'associazione, il nuovo affiliato si dichiara disponibile a perseguire i fini associativi, tra cui quello di mutua assistenza tra gli associati, nonche' a sottostare ad una serie di regole di comportamento tra cui fondamentali, quelle della cieca obbedienza ai capi, del rispetto delle donne degli "uomini d'onore", della segretezza e dell'omerta'.

Afferma Contorno Salvatore al dibattimento: "All'atto dell'iniziazione, oltre a giurare di dire la verita', si giura di "lavorare onestamente". Cio' significa, in altre parole, espletare, per mantenere la famiglia, quelle attivita' anche illecite come l'estorsione, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi che il capo consente".

Anche Buscetta nel corso delle dichiarazioni istruttorie (Vol.124 f.450277) pone l'accento sul fatto che "in qualunque tempo e dovunque egli si trovi.....si puo' chiedere all'uomo d'onore qualche comportamento derivante dalla sua qualita', comportamento al quale non si puo' sottrarre".

Così come afferma subito dopo (Vol.124 f.450231), parlando dell'organizzazione cui ha ammesso di appartenere, che "trattavasi di un sodalizio che aveva come unico fine quello di mutua salvaguardia e protezione in affari illeciti". Aggiunge ancora Buscetta al dibattimento, udienza 4 aprile 1986, (Dib.Vol.27 f.010709) che il capo deve essere previamente informato anche degli affari illeciti che ciascun "uomo d'onore" compie a titolo personale, perché in tal caso, dopo avergli dato il permesso, gli può richiedere un contributo in danaro per mantenere i componenti della "famiglia" che si trovino in carcere e per pagare loro gli avvocati.

Lo stesso rito del giuramento, dettagliatamente descritto nel capitolo 2°, contiene in sé elementi talmente forti, che colpiscono la sensibilità dell'uomo, mescolandosi tra il sacro ed il profano (l'immagine sacra, il fuoco, il sangue, la formula), che è impensabile che si possa entrare nell'organizzazione senza rendersi conto di ciò cui si va incontro.

Del resto, è accertato che prima di essere cooptato l'aspirante segue l'uomo d'onore nei suoi spostamenti, rimanendo però all'oscuro dei segreti, ed avendo la possibilità di rendersi conto, anche per

il comune sentire ormai storicizzato nell'ambiente in cui vive, del potere dell'associazione e dei mezzi da usare per mantenerlo. Apprende, inoltre, che gli si chiedera' la piu' cieca obbedienza e la completa' disponibilita' anche a commettere i crimini piu' efferati.

La consapevole accettazione di tutte le "regole", la piena condivisione del metodo dell'intimidazione, la possibilita' di poterne fruire, la certezza della solidarieta' degli altri associati, la previsione di accumulare ingenti profitti illeciti, sono tutti elementi sintomatici della volontaria adesione ad un generico programma di delinquenza, che prevede quanto meno i reati di minaccia e di tentata violenza privata.

L'associazione mafiosa, d'altro canto, trae la sua forza, la sua inveterata potenza dalla piena disponibilita' dell'affiliato a perseguire il generico programma di delinquenza propostogli, che puo' riguardare una serie indeterminata di delitti, che vanno dagli omicidi alle estorsioni, dalle minacce agli attentati dinamitardi e cosi' via.

Non e' qui il caso di elencare la lunga serie di omicidi della c.d. "guerra di mafia", ne' quelli descritti da Sinagra Vincenzo cl.1956, che tanto

sdegno e ribrezzo hanno provocato al dibattito, soprattutto in relazione al sistematico scempio dei cadaveri.

Da tutto cio' non puo' che trarsi la convinzione che il ricorso all'omicidio e' il mezzo normale per il perseguimento, nel modo piu' rapido, dei fini dell'associazione, cui mostrano di aderire genericamente tutti gli associati fin dal momento della loro adesione al programma criminoso.

Pertanto, la dimostrata appartenenza all'associazione, tenuto conto delle particolarita' della stessa, comporta e presuppone necessariamente la consapevolezza della sua natura e delle sue finalita'.

7.-LA CONTINUAZIONE

Nell'esaminare i rapporti tra gli art.416 e 416 bis C.P. (Capitolo 1), la Corte e' pervenuta alla conclusione della piena autonomia dei due reati, contestati, l'uno fino alla data di entrata in vigore del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (29 settembre 1982), e l'altro da tale data in poi, pur riconoscendo che le due norme, stante la diversa efficacia temporale, colgono due momenti giuridicamente diversi di una medesima realta' fenomenica, sostanzialmente integrante un'identica condotta di partecipazione all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Pertanto, poiche' identico e' il disegno degli associati di far parte dell'una e dell'altra associazione, appare sussistente il requisito dell'unicita' del disegno criminoso.

Conseguentemente la Corte ha ritenuto unificati per il vincolo della continuazione i reati contestati ai capi 1 e 10 della rubrica.

Identica soluzione non si puo' adottare per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Infatti, sotto il profilo soggettivo, non v'e' dubbio che uno stesso associato puo' essere considerato colpevole di piu' delitti di, associazione delittuosa concorrenti, ma perche' si verta nell'ipotesi di continuazione tra le associazioni, elemento indispensabile e' che tutti gli appartenenti all' una, appartengano anche all'altra, dato che, trattandosi di un delitto collettivo, non si puo' ritenere separata l'azione individuale da quella della collettivita'.

Le indagini sul traffico di stupefacenti, come e' stato posto nella sede opportuna, hanno posto in luce che non tutti gli appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" sono risultati inseriti nell'associazione di cui all'art.75 L. 685/75, e che, d'altro canto, all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti hanno partecipato anche soggetti del tutto estranei al sodalizio mafioso, date le particolari esigenze connesse ad alcune fasi del traffico, come l'approvvigionamento da paesi del Medio Oriente, la distribuzione della droga nel mercato statunitense ed il riciclaggio dei proventi illeciti attraverso finanziari svizzeri.

Pertanto, la mancanza di identita' dei componenti tra le due associazioni non ha consentito di ritenere la continuazione tra esse.

Di contro, stanti le condizioni e le modalita' del traffico di stupefacenti, la accertata centralita' dello stesso in capo agli organi di vertice dell'associazione, la continua e coordinata attivita' di direzione e di controllo da parte di tali organi del mercato dell'eroina, la suddivisione di ruoli ben precisi e complementari tra gli associati, la cooptazione di taluni di essi proprio per la particolare specializzazione in ciascuna delle varie fasi in cui si articolava il traffico, lasciano desumere la adesione dei compartecipi al medesimo programma criminoso e la contestuale rappresentazione, dal punto di vista intellettuale, degli ulteriori reati, non ancora determinati nei loro particolari, ma gia' prefigurati nelle loro linee generali, costituenti l'oggetto del programma.

In aderenza a tale convincimento, fondato sugli elementi di fatto emersi dalle risultanze processuali, la Corte ha ritenuto di unificare per il vincolo della continuazione i reati contestati agli imputati ai capi 13 e 22 della rubrica.

Parimenti la Corte, tenuto conto della peculiarita' dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", delle particolari modalita' dell'ingresso

nell'associazione attraverso il rito del giuramento, della consapevole adesione a tutte le "regole", che vengono previamente illustrate al nuovo adepto, della piena accettazione di un programma minimo di delinquenza da attuarsi attraverso il metodo dell'intimidazione e mediante il ricorso a tutti i delitti tipici (omicidi, attentati, danneggiamenti, estorsioni, minacce, violenze), che comportano una coartazione dell'altrui volonta' per il raggiungimento dei fini dell'associazione, (tra cui primari quelli rappresentati dai profitti illeciti e dai vantaggi ingiusti), ritiene fondatamente che il momento dell'iniziale adesione al programma criminoso dell'associazione in esame, coincida perfettamente con un atto psichico di generica deliberazione di compiere una pluralita' di reati in vista del conseguimento di un unico fine fondamentale.

Proprio la genericita' e la contestualita' sia della programmazione che della deliberazione, cementate dall'unicita' del fine, fanno si' che le singole successive volizioni corrispondenti ai vari episodi criminosi, perdano la loro individualita', per costituire la proiezione di un unico atteggiamento intellettuale di antidoverosita' iniziale, che permane, sempre pronto ad adeguarsi alle necessita' del caso.

Alla stregua di tali considerazioni la Corte ha ammesso la compatibilita' della continuazione tra l'art.416 bis C.P., contestato al capo 10 dell'epigrafe ed i singoli reati-fine.

8.-IL CONCORSO FORMALE TRA 416 C.P.E 75 L.685/1975

Il traffico degli stupefacenti e' certamente uno degli affari piu' lucrosi dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", tuttavia, come si e' gia' detto nel paragrafo precedente, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello delle modalita' del traffico, si esclude una perfetta coincidenza tra le due associazioni.

Si e' chiarito in altra sede che vi e' una pluralita' di organizzazioni che solo raramente si occupano di tutte le fasi in cui si articola il traffico, coordinate e dirette dall'organismo centrale dell'associazione, la c.d. "commissione".

A detta associazione partecipano spesso persone completamente estranee al sodalizio utilizzate solo per il perseguimento degli scopi del traffico di stupefacenti e non anche per le altre finalita' di "Cosa Nostra".

Pertanto, i due reati si pongono in rapporto di concorso formale.

Peraltro, appare superfluo ricordare che dottrina e giurisprudenza concordemente escludono tra le due norme di legge il rapporto di specialita' ai sensi dell'art.15 C.P. e cio' sia per la diversita' del bene giuridico protetto, sia per la maggiore ampiezza del programma criminoso dell'associazione mafiosa rispetto a quello specifico dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Un riscontro testuale di questa tesi si rinviene nell'art.74 n.2 della legge n.685, che, come aggravante delle attivita' illecite previste dall'art.71, prevede il fatto che il colpevole faccia parte di un'associazione per delinquere e non gia' di quella specifica associazione prevista dal successivo art.75.

9.-LE AGGRAVANTI

L'associazione "Cosa Nostra" e', come si e' visto, una struttura unitaria piramidale, organizzata gerarchicamente, per cui per parecchi imputati che svolgono un ruolo di supremazia, di preminenza e direzione, e' stato applicato l'aggravamento di pena previsto dall'art.416 bis, secondo comma, C.P.

Va, tuttavia, posto in risalto che non si tratta di una vera e propria circostanza aggravante, ma di una distinta ipotesi delittuosa, di una partecipazione qualificata dal particolare ruolo assunto all'interno dell'organizzazione.

L'aggravante speciale prevista dal 4° e 5° comma dell'art.416 bis C.P. per l'ipotesi di associazione di tipo mafioso "armata" costituisce la nuova formulazione dell'aggravante della "scorreria in armi" ormai divenuta anacronistica.

Infatti la norma, in termini piu' rispondenti alla realta' attuale del crimine organizzato, fa riferimento ad una generica disponibilita' di armi o esplosivi e quindi compie una previsione simile a quella dell'analogha aggravante introdotta dall'art.75 della L.22 dicembre 1975 n.685.

Pertanto, l'aggravante ricorre anche se armi e materie esplodenti non vengono messi in mostra, ne' utilizzati in concreto, essendo sufficiente che siano nella sfera di effettiva utilizzabilita' da parte dei membri dell'associazione, indipendentemente dal luogo dove esse siano occultate o custodite.

La sussistenza di tale aggravante trova ampio riscontro nel presente procedimento, avuto riguardo ai diversi episodi criminosi, come gli omicidi, gli attentati dinamitardi, e tutti quei delitti tipici, commessi per il perseguimento delle finalita' associative con armi ed esplosivi.

Le numerose perizie balistiche in atti, tra l'altro ci danno contezza che talune di tali armi sono veramente micidiali, come ad esempio il fucile automatico di fabbricazione sovietica denominato "kalashnikov".

Inoltre, sono stati effettuati numerosi sequestri di armi in luoghi certamente nella disponibilita' degli associati, come ad esempio nei locali della "camera della morte" di via Ponte di Mare, usati come base operativa dalla "famiglia" di Corso dei Mille.

Un'altra importante operazione di sequestro di armi e' stata compiuta dalla Squadra Mobile di Palermo

il 2 giugno 1983, allorché in un soppalco ricavato nella parte alta di un pilone dell'autostrada Palermo-Catania, nel tratto ricadente in contrada Ciaculli, veniva rinvenuto il seguente arsenale: 10 pistole, 3 rivoltelle, 2 mitragliette, 2 fucili mitragliatori, 5 fucili, 3 carabine provviste di cannocchiale di alta precisione, 25 candelotti di dinamite, 8 detonatori, 25 metri di miccia a lenta combustione, 2.500 cartucce e accessori vari per la manutenzione delle armi.

Inoltre, secondo le dichiarazioni dei "pentiti" ogni "famiglia" aveva un proprio arsenale ben occultato e sorvegliato, in modo che le armi venivano prelevate dagli associati soltanto al fine di commettere episodi delittuosi.

Le centinaia di omicidi commessi ed i numerosi attentati dinamitardi posti in essere dalla cosca di Corso dei Mille testimoniano del resto il potenziale di fuoco sia in uomini che in mezzi, utilizzato dall'associazione mafiosa per il conseguimento dei suoi scopi.

Pertanto, non vi può essere alcun dubbio circa la sussistenza di tale aggravante, che, essendo di natura oggettiva (art.118 C.P.), si estende a tutti i

membri dell'associazione, anche se non materialmente in possesso di armi o di esplosivi.

La circostanza speciale introdotta con il 6° comma dell'art.416 bis C.P. prevede l'ipotesi che le attività economiche di cui gli associati tendono ad assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Tale aggravante costituisce la previsione normativa del c.d. "riciclaggio", termine che in verità appare più correttamente usato nel caso della sostituzione dei valori di cui all'art.648 bis C.P., mentre in questo caso sarebbe preferibile parlare di "reimpiego in attività economiche di profitti delittuosi".

Cio' nondimeno, su di un piano prettamente giuridico, l'aggravante in esame costituisce un elemento unificante delle tre finalità previste dal 3° comma dell'art.416 bis C.P.: presuppone un delitto che coi suoi profitti fornisce il finanziamento di attività economiche e produce ulteriori vantaggi ingiusti.

Mentre, su un piano materiale, detta aggravante rappresenta l'investimento nel settore legale di

capitali acquisiti nel settore illegale, il tentativo di trasformare gradatamente le attivita' illecite in attivita' formalmente lecite, mimetizzate insidiosamente in modo da occupare illegalmente, sostituendo alle regole della libera concorrenza capitalistica quelle monopolistiche dell'associazione, spazi sempre piu' ampi del potere reale.

La volonta' del legislatore e', dunque, quella di colpire piu' efficacemente quei gruppi criminali mafiosi che si inseriscono in attivita' imprenditoriali lecite.

Si badi bene, che la norma prevede che le attivita' economiche siano finanziate "in tutto o in parte" con profitti illeciti, pertanto per la sussistenza dell'aggravante non e' necessario che l'attivita' imprenditoriale venga finanziata interamente con fondi provenienti dal delitto, potendo tali fondi mescolarsi anche con gli utili delle attivita' lecite.

Inoltre, poiche' il controllo o la gestione delle attivita' economiche puo' avvenire anche in modo "indiretto", e' evidente che non sfugge alla previsione normativa la costante prassi mafiosa dell'interposizione fittizia, dell'uso di prestanome al ricorso a schemi societari.

Infine, si rileva che anche questa circostanza e' oggettiva, per cui, ai sensi dell'art.118 C.P., anche se non conosciuta, va valutata a carico di tutti coloro che concorrono nel reato.

Per quanto concerne la sussistenza nella fattispecie della citata aggravante, dalle risultanze processuali si traggono numerosi esempi dell'assetto imprenditoriale dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", sviluppatosi soprattutto nel campo dell'imprenditoria edilizia e delle connesse forniture.

Il pesante ingresso in tale attivita' rivela la tendenza all'istaurazione di un monopolio di fatto, che mette in crisi l'ordine economico, che amplia i margini di operativita' del gruppo, riuscendo a creare un vero e proprio circuito imprenditoriale mafioso.

Cio' costituisce un danno sociale assolutamente inaccettabile specie nel momento in cui si verifica tutto cio' grazie all'impiego sistematico dell'intimidazione, quale componente aggiuntivo e anomalo dell'impresa.

Non v'e' dubbio che il trasferimento del metodo mafioso nell'organizzazione imprenditoriale determina una certa superiorita' economica ed innegabili vantaggi rispetto alle altre imprese inserite in un sistema basato sulla libera concorrenza.

Tali vantaggi consistono, innanzitutto, nella creazione di un regime "privilegiato" tra gli imprenditori mafiosi, che assicura terreni, merci, materie prime a prezzi competitivi e che impone, come hanno concordemente dichiarato Contorno Salvatore, Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo (cl.1956) il ricorso a talune ditte previamente segnalate per l'acquisto di materiali inerti, per l'assegnazione di subappalti, per movimenti di terra, con eventuale scoraggiamento di qualsiasi concorrenza mediante l'uso di intimidazione e di violenza.

Un secondo vantaggio e' dato dal finanziamento delle attivita' con capitali di provenienza illecita, con un ricorso al credito bancario spesso volte soltanto parziale o fittizio.

Il terzo vantaggio consiste in un minor costo della mano d'opera, che si realizza o come evasione contributiva, o con salari inferiori al dovuto, o con il mancato pagamento del lavoro straordinario.

Appare evidente, in questo caso, il turbamento dell'ordine economico, che si riflette principalmente su quelle imprese non inserite nel circuito, che sono, peraltro, costrette a versare all'organizzazione un tangibile tributo economico per potere lavorare con tranquillita' e senza danni.

Se a cio' si aggiunge negli appalti di opere o servizi pubblici, come e' dato leggere nelle dichiarazioni di Salvo Antonino, di cui e' stata data integrale lettura al dibattimento, il pagamento a funzionari pubblici o ad esponenti del settore politico di ulteriori contribuzioni, in percentuale del valore dell'opera, si comprende come l'utile d'impresa debba essere necessariamente costituito con successive varianti, revisione di prezzi, interventi aggiuntivi e come l'uscita di questi imponenti flussi di danaro dalle casse dell'impresa possa essere giustificata, contabilmente, in bilancio soltanto mediante false fatturazioni, come risulta, peraltro, dalle esplicite dichiarazioni del teste Cremona Giuseppe (Vol.59/R f.071757).

Come gia' ampiamente riportato in precedenza, sia Buscetta che Contorno al dibattimento hanno tratteggiato un quadro molto preciso circa l'inserimento di moltissimi "uomini d'onore" in attivita' imprenditoriali ed economiche.

Ma, in proposito, si possono citare le dichiarazioni di altri imputati "collaboratori".

In particolare, Calzetta Stefano ha dichiarato: "Nel settore delle costruzioni tutte le

"famiglie" costruiscono in societa', se invece si tratta di imprenditori non mafiosi questi devono anch'essi pagare la tangente e rifornirsi di ogni tipo materiale nei loro depositi (Vol.11 f.402853)".

....."Il Graviano andava dicendo che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la Edil-ferro di Casella Giuseppe, anche perche' cio' gli interessava. Soggiungeva che occorreva che tutti acquistassero il ferro ivi, anche se costava 50 lire in piu' rispetto agli altri commercianti (F.P. f.220853)".

Poiche' la difesa ha tentato di dimostrare che il prezzo praticato dal Casella in realta' non era superiore a quelli correnti sul mercato, appare opportuno puntualizzare che la frase del Calzetta ha un significato ipotetico e serve soltanto a rafforzare il concetto della ineluttabilita' del ricorso alla citata impresa circa le forniture di ferro.

Anche Sinagra Vincenzo (cl.1956) riferisce un episodio che conferma il controllo di determinati mercati. Egli ha infatti dichiarato: ".....perfino lo sfruttamento delle ordinarie clientele commerciali e' disciplinato, tanto che un fratello di

Tinnirello, dico meglio Oliveri Giovanni, che si era permesso di vendere materiale per l'edilizia a persona che avrebbe dovuto essere contattata da altri, venne violentemente bastonato presso la sua stessa ditta (Vol.1/F f.012085)".

Il Calzetta ha riferito, poi, in particolare, sui rapporti tra Vernengo Pietro e il costruttore Amato Federico, detto "Pinuzzu" (Vol.11 f.403037 e segg), che appaiono emblematici in relazione alla realta' imprenditoriale palermitana, concludendo, tra l'altro perentoriamente: "L'Amato era interessato a diverse societa' tra cui ricordo l'Immobiliare Chiavelli, l'Edilizia Amato e l'Amato Costruzioni; dietro tutte le societa' vi era Vernengo Pietro".

Lo stesso Contorno Salvatore, ha pienamente confermato tali affermazioni (Vol.125 f.456588) : "Mi risulta che Amato Giuseppe, titolare di varie imprese di costruzione, e' prestanome dei Vernengo".

Tali dichiarazioni sono pienamente confermate dalle indagini sul costruttore Amato Federico e sui suoi rapporti con Vernengo.

Infatti, dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza numero 496243, intestata a la Fiura

Filippa, moglie di Vernengo Antonino, installata nella villa di quest'ultimo sita in Ficarazzi, e' emersa l'esistenza di una grande familiarita' oltre che di rapporti di affari tra il Vernengo ed il costruttore Amato.

Successivamente, il 30 agosto 1982, quando i Vernengo si erano resi latitanti in relazione alle indagini sul laboratorio di eroina scoperto in via Messina Marine, Amato Federico, veniva controllato dalla polizia a bordo di un'autovettura nei pressi della villa dei Vernengo a Ficarazzi, e giustificava la sua presenza adducendo una presunta contrattazione sul posto per l'acquisto di un terreno (Vol.1/SA f.124).

Il 3 novembre 1982 un funzionario di polizia nel dirigere le operazioni di perquisizione della villa del Vernengo in Ficarazzi, notava un appunto con un numero telefonico che, per non destare sospetti, registrava mentalmente. Tale numero, si accertera' poi, corrispondeva ad una utenza telefonica dell'Amato (Vol.1/SA f.132), che veniva anch'essa sottoposta ad intercettazione.

Attraverso l'ascolto delle telefonate si accertava che l'Amato aveva frequenti contatti con i Vernengo e che il medesimo era

amministratore della Enologica Galeazzo S.p.A., una societa' con un capitale di un miliardo di lire, i cui soci erano dei soggetti che, per le loro qualita' personali e per rapporti familiari, si potevano ritenere dei meri prestanomi di Vernengo Antonino.

Si trattava infatti della moglie La Fiura Filippa, del di lei cognato Viola Giuseppe, del fidanzato della figlia D'Amico Baldassare, e di Sardina Anna, coniugata con Napoli Stefano.

Una conferma della qualita' di prestanome di tali soggetti veniva dal D'Amico che, interrogato, rendeva una dichiarazione sostanzialmente veritiera, sostenendo che, essendo all'epoca fidanzato con Vernengo Rosa, figlia di Antonino era stato inserito senza esborso di danaro, nella Enologica Galeazzo S.p.A., dal futuro suocero, che aveva costituito la societa' proprio nell'interesse della figlia ed in previsione delle nozze.

Quando, poi, il fidanzamento era stato troncato, egli aveva receduto dalla societa'.

Di fronte alle contestazioni l'Amato sosteneva di avere dovuto fare ricorso alla "protezione" dei Vernengo per potere svolgere

tranquillamente la sua attivita' di costruttore edile; negava, pero', qualsiasi rapporto societario con essi e, quanto alla carica di amministratore della Enologica Galeazzo, asseriva di essersi indotto ad accettarla su richiesta di Vernengo Antonino, perche' riteneva, in tal modo, di avere maggiori garanzie per il recupero di un credito di oltre 300 milioni di lire vantato nei confronti del Vernengo per la costruzione delle opere murarie dello stabilimento enologico.

Ma i rapporti tra il costruttore ed i Vernengo sono in maniera chiara e circostanziata chiariti da Calzetta Stefano, il quale ha testualmente precisato: "La familiarita' fra i Vernengo e Federico Amato, inteso "Pinuzzu", era totale e piu' volte ho visto negli uffici dei cantieri dell'Amato, seduti, Pietro e Antonino Vernengo e certo Urso, genero di Pietro Vernengo, implicato nel blitz di Villagrazia. Che i Vernengo fossero interessati alle attivita' edilizie dell'Amato l'ho ricavato nel notare il quotidiano interessamento di costoro alle attivita' dell'Amato. In particolare, nella esecuzione di

opere di scavo di un cantiere sito nei pressi di via Oreto Nuova, ho visto che di tali scavi si occupava, sovrintendendovi, Pietro Vernengo. Un giorno mi recai in cantiere con quest'ultimo, il quale mi disse: "ti faccio vedere lo scavo che sto facendo"; in quell'occasione Pietro Vernengo si incontro' in cantiere con Michele Graviano e con Giuseppe Battaglia, uomo di fiducia e, ritengo, killer, del Graviano; non notai la presenza dell'Amato.

Ignoro chi fossero i titolari dell'impresa che effettuava gli scavi..... Quando cominciarono i lavori di costruzione veri e propri del cantiere, io mi rivolsi a Pietro Vernengo per chiedergli di potergli fornire i blocchetti di pomice-cemento della Thermo-bloc; il Vernengo rispose che tale fornitura da parte mia poteva essere solo parziale, poiche' egli si sarebbe rivolto anche a Michele Graviano, il quale in quel periodo stava impiantando una fabbrica di blocchi di pomice..... Quando ebbi bisogno di un prestito di 10 milioni da parte di Pietro Vernengo, questo ultimo, in mia presenza, disse a "Pinuzzo" Amato di darmi un assegno di sei milioni e l'assegno stesso mi fu dato dall'Amato con firma di traenza del figlio

Cristoforo, amministratore di una delle societa' in cui era interessato l'Amato.

Preciso che l'Amato era interessato a diverse societa', fra cui ricordo l'Immobiliare Chiavelli, l'Edilizia Amato e Amato Costruzioni; dietro di tutte le societa' vi era, pero', Pietro Vernengo.

A dimostrazione del fatto che Pietro Vernengo era interessato ai lavori eseguiti dall'Amato, debbo dire che un giorno il primo mi condusse a Chiavelli in un cantiere dell'Amato, in fase di "tompagnatura", e mi fece rilevare che i blocchi di pomice forniti dai Cusimano di Vergine Maria erano di altezza superiore rispetto a quelli forniti da noi (cm.25 anziche' 23,5) per cui i lavori venivano realizzati con un minor numero di blocchetti e ad un prezzo inferiore; io gli feci rilevare che.....comunque la costruzione veniva piu' stabile (coi nostri blocchetti)....

In buona sostanza, ritengo che l'Amato fosse in qualche modo vittima della situazione e che fosse un poveraccio che si prestava a tale attivita' di copertura per campare la "famiglia" Vol.3/SA f.42)-(Vol.3/SA f.43)).

L'Amato Federico nel corso dei numerosi interrogatori resi (Vol.1/SA f.416-423, Vol.2/SA f.243-258, Vol.5/SA f.5), con le sue pur parziali ammissioni ha fornito un preciso riscontro alle dichiarazioni del Calzetta.

Ma la natura dei rapporti tra Amato Federico e Vernengo Antonino e la posizione di subordinazione del primo al secondo si desumono chiaramente dalle telefonate registrate (Vol.9/SA f.7-214).

Tra queste la telefonata che appare piu' significativa e' quella in cui Amato Federico chiede a Vernengo Antonino di rintracciare "Zappuni", per bloccare una massa di persone che avevano intenzione di occupare gli appartamenti in costruzione in via Oreto.

In tale occasione il Vernengo risponde che si sarebbe occupato lui personalmente di risolvere il problema (Vol.1/SA f.120-130).

"Zappuni", e' stato identificato con certezza in Alfano Paolo, coinvolto nella raffineria di via Messina Marine, indicato da Calzetta Stefano come "uomo d'azione" della "famiglia" di Corso dei Mille ed il contenuto di tale telefonata sia pure con qualche reticenza, e' stato confermato da Amato

Federico il quale ha precisato che "Pietro zappuni" era il "guardiano" del suo cantiere edile di via Oreto, assunto su segnalazione dei Vernengo (Vol.2/SA f.149-729).

Dai fatti esposti si possono adesso trarre delle importanti conclusioni.

Innanzitutto, la "guardiania" di Alfano Paolo era esercitata, cosi' come riferito da Buscetta e Contorno senza la necessita' della sua presenza in cantiere, tant'e' che ne veniva richiesto l'intervento.

In secondo luogo, il ricorso ad uomini della cosca mafiosa come i Vernengo e l'Alfano per sedare le proteste dei proprietari assegnatari di alloggi popolari costituisce una evidente dimostrazione della utilizzazione del metodo mafioso fondato sull'intimidazione per il perseguimento di vantaggi ingiusti nell'attivita' economica-imprenditoriale.

Inoltre, dall'esame delle vicende societarie della enologica galeazzo S.p.A. e dalla perizia contabile allegata in atti (Vol.4/SA) si desume chiaramente che il danaro necessario per la costituzione della societa' e per la realizzazione dello stabilimento enologico, corrispondente al

capitale sociale, aumentato da 200 milioni ad un miliardo, e' stato conferito esclusivamente in contanti.

Considerato che il Vernengo Antonino non e' riuscito a dimostrare la provenienza di tali ingenti capitali, mentre lo stesso assieme ai componenti della sua famiglia e' stato ritenuto responsabile del reato di traffico di stupefacenti, non puo' che trarsi la conclusione che nell'Enologica Galeazzo S.p.A. sono stati investiti capitali provenienti da delitto.

Anche nella "Simons-Vernici", societa' con capitale sociale di 486 milioni di lire, versato pressocche' esclusivamente da Aglieri Francesco, Aglieri Mario ed Aglieri Salvatore, tutti fratelli della moglie di Vernengo Pietro, e' stato sicuramente investito in gran parte denaro di provenienza illecita fornito da Vernengo Pietro.

Se si considera che i fratelli Aglieri sono indicati da Contorno Salvatore come "uomini d'onore", che essi sono figli di Aglieri Giorgio, suocero di Vernengo Pietro, in casa del quale dopo il c.d. "Blitz di Villagrazia", venne trovata un ingente somma di danaro sia in valuta italiana sia statunitense di cui non e' stata mai

giustificata la provenienza; che Vernengo Pietro aveva tentato piu' volte di acquistare, offrendo un prezzo non accettato dai proprietari la cereria dei fratelli Gange in Corso dei Mille, a detta di Contorno, proprio per impiantarvi una fabbrica di vernici; che il teste Plastina Antonio, ha riconosciuto fotograficamente in Vernengo Pietro la persona che si accompagnava con Aglieri Francesco nel corso delle trattative (Vol.7/S f.161); che il teste Pucci Francesco, addotto dalla difesa di Di Caccamo Benedetto (l'intestatario della vettura notata davanti al laboratorio di eroina di via Messina Marine) ha dichiarato che il fratello del Di Caccamo gli aveva riferito di essere sul punto di aprire una fabbrica di vernici fra Conigliano Calabro e Sibari (Vol.224 f.134); non vi puo' essere alcun dubbio che la "Simons" e' una societa' del gruppo di Vernengo Pietro e che in detta societa' sono stati investiti capitali provenienti dal traffico di stupefacenti.

Inoltre, alla stregua delle risultanze processuali si puo' affermare che tutto il danaro affluito nel conto corrente di Contorno Antonina e nel libretto di deposito a risparmio di Grado Giacomo e' certamente di provenienza illecita

(traffico di sostanze stupefacenti, bische clandestine, scommesse sulle corse dei cavalli, contrabbando di tabacchi) ed e' stato utilizzato, in massima parte, per acquisti immobiliari e per finanziare imprese edilizie.

Si fa riferimento all'acquisto di due lotti di terreno limitrofi in contrada Monaci (piano Stoppa di Misilmeri), pagati con assegni tratti dal suddetto conto corrente di Contorno Antonina, nonche' all'attivita' della Seico s.r.l., avente per oggetto la realizzazione di costruzioni edili ed i cui soci erano per la quasi totalita' del capitale sociale Grado Giacomo ed il cognato Teresi Pietro;

Le accertate interconnessioni di movimenti di valuta e di assegni effettuati contestualmente tra i conti bancari di Contorno Antonina e della predetta societa' non lasciano residuare alcun dubbio circa il fatto che la Seico era in realta' finanziata col provento del traffico di stupefacenti e di altre attivita' illecite.

Inoltre dalle dichiarazioni dell'imputato Azzoli Rodolfo e dalle approfondite indagini bancarie svolte in Spagna ed in Svizzera, si e' potuto accertare che dopo la fuga dall'Italia per timore di essere uccisi nel corso della c.d. "guerra di mafia",

Grado Salvatore, insediatosi a Benidorm, aveva acquistato due appartamenti nell'edificio di Santa Maria per 11 milioni di pesetas, 4 appartamenti nell'edificio Sedavi per 14 milioni di pesetas, un appartamento nell'edificio Galeon per 2 milioni di pesetas ed uno chalet nel complesso residenziale Rocas Blancas per 14 milioni di pesetas.

Tali immobili venivano intestati all'Azzoli proprio perche' i Grado temevano di esser, attraverso tali operazioni immobiliari, individuati ed uccisi dalla "famiglia Greco" (F.P.Azzoli f.37).

Inoltre, sul conto dell'Azzoli presso la filiale di Benidorm del Banco di Bilbao, sempre per incarico dei Grado e' stata accreditata in piu' riprese dal 17 novembre 1980 al 9 luglio 1982 la complessiva somma di oltre un miliardo 150 milioni di lire.

Non v'e' dubbio che tutto questo danaro investito in operazioni finanziarie ed immobiliari all'estero proviene dal traffico degli stupefacenti.

Altro esempio di investimento di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti in attivita' apparentemente lecite e' costituito dalla Societa' Fiduciaria di Certificazioni e Revisionali S.p.a. e dalla S.N.C. Liistro Giovanni e C.

La prima e' una societa' che ha acquistato degli immobili per poi affittarli a terzi, mentre la seconda e' una societa' edilizia.

Tutto il danaro necessario per l'attivita' sociale e' di sicura pertinenza di Spadaro Tommaso, come puo' facilmente desumersi dalle approfondite indagini bancarie espletate in istruzione e dalle parziali ammissioni di Liistro Giovanni (Vol.63 f.150).

Un altro esempio assai significativo e' costituito dalle vicende dell'ingegnere Lo Presti Ignazio.

Dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze corrispondenti alla sua abitazione, agli uffici della C.E.S.P.A., di via Quintino Sella 77, ed al cantiere edile della societa' sito in Altarello di Baida, si apprendeva che gli uffici ed il cantiere erano frequentati dal pregiudicato latitante Mannino Alessandro, nipote di Inzerillo Salvatore.

Le successive indagini (Vol.26/Q f.049609), portavano ad accertare che il Mannino non solo stazionava abitualmente nel cantiere, ma provvedeva settimanalmente a liquidare le spettanze degli operai.

Emergeva, altresì, che il Lo Presti era divenuto uno strumento nelle mani di Inzerillo

Salvatore, al quale non negava piu' niente, tanto da fornirgli anche il proprio passaporto, pur di avere come contropartita notevoli appoggi e cointeressenze nel campo dell'edilizia.

Proprio a seguito di tali rapporti il Lo Presti riceveva in sub-appalto dalla ditta Cassina importanti lavori, come la costruzione di 219 alloggi popolari a Borgo Nuovo; ma, dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore, la ditta Cassina rescindeva il contratto e gli alloggi popolari venivano poi realizzati dalla Sicis di Bruno Francesco di Bagheria, persona considerata vicina a Greco Leonardo.

Venutogli a mancare il "protettore", il Lo Presti era costretto a cedere l'Immobiliare Malaspina, che stava costruendo un fabbricato del valore di circa 10 miliardi, al gruppo di Sanseverino Domenico, che in quel momento rappresentava certamente gli investimenti di taluni gruppi emergenti.

Tali vicende appaiono emblematiche ai fini dell'individuazione di ben precisi rapporti tra imprenditoria ed organizzazione mafiosa, improntati ad un perverso reciproco scambio di favori e "protezione".

Eguualmente significative appaiono le vicende societarie della Edil-Ferro che denotano le influenze degli equilibri tra le cosche nell'ambito delle attivita' imprenditoriali.

Si potrebbe continuare all'infinito a citare esempi di gestione diretta o indiretta o di controllo di attivita' economiche nelle quali i membri dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" hanno riversato, oltre ai loro capitali provenienti da illecito, in massima parte dal traffico di stupefacenti, anche, quale componente anomala, la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Si possono comunque citare, tra le tante societa' gestite da appartenenti all'associazione mafiosa: la S.E.I.C.O., la Tebe Costruzioni (Grado Giacomo e Teresi Pietro), la Centralgas (Teresi Francesco Paolo), la Olimar (Marchese Filippo ed Oliveri Giovanni), la Siciliana S.N.C. (Fazio Salvatore ed Inchiappa Giovan Battista), la G.M.G. (Cucuzza Salvatore), la Edil-Beton (Pitarresi-Di Peri), la Calcestruzzi Maredolce (Mafara), la Adriana Costruzioni, Urania Costruzioni (Federico Domenico), la I.C.R.E. (Greco Leonardo), la

A.S.P.O. (Greco-Castellana ed altri), la Cooperativa Santo Spirito (Abbate Giuseppe), l'Immobiliare Fortuna (Bonura-Buscemi), l'Immobiliare L'emiro, l'edilizia Sanseverino, l'Immobiliaria Malaspina (Graviano Michele e Sanseverino Domenico), l'Edil-ferro (Inzerillo-Casella e Savoca), la Socopa e Copacabana (Badalamenti Gaetano), la Liistro S.N.C. (Spadaro Tommaso), la Stella d'Oriente (Agate Mariano, Nuvoletta e "corleonesi").

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo 12 del presente capitolo sulle Misure Patrimoniali.

Alla luce di tali considerazioni nessun dubbio puo' ancora permanere circa la sussistenza dell'aggravante di cui al 6° comma dell'art.416 bis C.P..

L'aggravante del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 e' stata contestata in relazione all'art.416 bis C.P.

Tale aggravante, come e' noto, non si applica all'art.416 C.P., che prevede all'ultimo capoverso l'aggravante speciale, che importa identico aggravamento di pena nel caso in cui il numero degli associati sia di dieci o piu'.

Infatti, in tale ipotesi il legislatore ha manifestato la volonta' di assegnare efficacia aggravatrice soltanto nell'ipotesi che si abbia il numero delle persone richieste dall'aggravante speciale.

Ma poiche' nel formulare l'art.416 bis C.P. il legislatore non ha riprodotto tale aggravante, evidentemente ha ritenuto che potesse applicarsi quella comune.

Peraltro, il numero delle persone previsto come elemento costitutivo del delitto di associazione di tipo mafioso e' certamente inferiore (3) al numero di concorrenti (5 o piu') che rende applicabile tale aggravante.

L'inciso, poi, "salvo che la legge disponga altrimenti", lascia intendere che, in mancanza di specifiche previsioni circa aggravamenti di pena in relazione al numero delle persone, la presente aggravante sia certamente da applicare, ove ne sussistano i presupposti, come nella specie.

Si tratta di un'aggravante a carattere oggettivo, che si comunica, quindi, a tutti i compartecipi.

Per quanto riguarda le aggravanti contestate al capo 13 dell'imputazione, la Corte ha ritenuto che le

armi e le materie esplodenti, di cui e' stata accertata la disponibilita' a carico degli imputati, siano state in concreto utilizzate per scopi riconducibili all'associazione per delinquere di tipo mafioso da parte dei membri della stessa, mentre non si riscontra agli atti processuali alcun episodio specifico di utilizzazione in concreto di tali strumenti offensivi che possa far ritenere una disponibilita' degli stessi finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Di nessun rilievo a tal fine appare, tenuto conto della dimensioni del traffico, il rinvenimento di una rivoltella all'interno del laboratorio per la trasformazione della morfina-base in eroina di via Messina Marine.

Pertanto, e' stata dalla Corte esclusa l'aggravante di cui al 5° comma dell'art.75 legge 685/1975.

Per le identiche considerazioni si e' eliminata, altresì, l'aggravante contestata in relazione all'art.74 n.5 legge citata e, per coerenza, anche quella prevista dall'art.74 secondo capoverso stessa legge.

Per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza il secondo capoverso e' stato trascritto come

secondo comma, con il risultato formale di escludere involontariamente la sussistenza dell'aggravante della ingente quantita' di stupefacenti prevista dallo stesso articolo.

In conclusione, il reato di cui all'art.71 della legge degli stupefacenti, contestato al capo 22 dell'epigrafe, e' stato dalla Corte ritenuto aggravato ai sensi dell'art.74 n.2, in considerazione del numero degli associati, ed in virtu' del primo capoverso del medesimo articolo tenuto conto delle dimensioni del traffico di stupefacenti, delle sostanze sequestrate e dei milioni di dollari accertati come proventi del traffico medesimo.

10.-ALTRI ELEMENTI PROBATORI: DOCUMENTI,
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, RICONOSCIMENTI
FOTOGRAFICI, INDAGINI BANCARIE.

Sbaglia chi crede che nel presente procedimento le uniche fonti probatorie siano costituite dagli imputati "pentiti" (o con piu' appropriata terminologia "dichiaranti", "collaboratori").

Afferma Buscetta che non si troveranno mai ne' attestati di alcun tipo, ne' elenchi, ne' ricevute di pagamento di quote sociali, ne' segni distintivi, nessun documento, insomma, da cui si possa trarre documentalmente la prova dell'appartenenza a "Cosa Nostra".

Tuttavia, agli atti processuali si rinvencono talune prove documentali che hanno contribuito a formare il convincimento della Corte.

Il 16 settembre 1982, a seguito di perquisizione dell'abitazione di Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe, personale della Squadra Mobile di Palermo rinveniva un manoscritto contenente l'elenco degli invitati al matrimonio tra Corrao

Attilio e Savoca Benedetta; elenco che assumeva un'importanza notevole ai fini delle indagini, perche' in esso erano menzionati quasi tutti i componenti del gruppo emergente, tra cui moltissimi dei denunciati con il rapporto giudiziario del 13 luglio 1982, cosiddetto dei 161, atto iniziale del presente procedimento.

Tra costoro erano indicati tutti i Savoca, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, La Vardera Pietro, Lo Iacono Andrea, Abbate Salvatore, Greco Michele, Greco Salvatore e Greco Giuseppe "scarpazzedda" (indicati pure come "zio Michele, senatore e Pino") ed inoltre Magliozzo Vittorio, Geraci Nene', Carollo Gaetano ed altri.

La difesa degli imputati ha deriso tale documento, ritenendolo del tutto insignificante ai fini probatori.

Ma cio' forse perche' non ha avuto modo di osservare con particolare attenzione il manoscritto che, attraverso il sistematico accostamento dei nomi, come ad esempio nel caso dei Greco, racchiusi

con i loro soprannomi entro una parentesi, e' estremamente indicativo dell'appartenenza a gruppi criminali.

Altre indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo portavano al sequestro dell'album fotografico delle nozze tra Calcagno Angelo e Tagliavia Giuseppa, cui avevano partecipato parecchie persone, come i fratelli Graviano, Lauricella Antonino, Battaglia Giuseppe, Lombardo Michele e Lombardo Sebastiano, i fratelli Vernengo Luigi e Vernengo Giuseppe, Senapa Pietro, tutte persone che saranno poi , fra loro collegate, accusate da Calzetta Stefano nonche' da Sinagra Vincenzo (cl.1956) di far parte della "famiglia" di Corso dei Mille.

Identiche funzioni di riscontri documentali sono state attribuite alle foto del matrimonio della figlia di Riccobono Rosario, a quelle del matrimonio di Bono Alfredo, nonche' alle fotografie rinvenute nell'abitazione dei Di Carlo di Altofonte o di quelle sequestrate nella villa di Casteldaccia di Prestifilippo Domenico.

Di estremo interesse sono poi le lettere sequestrate ad Innocenzo Pasta a lui dirette, dal carcere, da Bontate Giovanni (Vol.138 f.1 e segg).

Nelle quattro lettere, che il Bontate ha riconosciuto scritte di suo pugno, pur dicendosi non in grado di darne spiegazione alcuna, l'imputato non nuovo ad episodio di frodi processuali, impartisce al Pasta varie disposizioni tendenti ad esercitare pressioni indebite sui periti, nominati nel corso del procedimento Sollena, per accertarne le condizioni di salute, ed addirittura, anche ad alterare il risultato di esami specialistici cui doveva essere sottoposto.

Sul retro di altra lettera sequestrata al Pasta, ma sicuramente riferibile al Bontate, trattandosi della minuta di una sua istanza, sono risultati annotati con particolari artifici dei numeri telefonici che, data la particolare qualificazione degli utenti, dovevano essere utilizzati per favorire uno scambio di campioni di sangue.

Quello dei numeri telefonici annotati con sistema criptico e' una precauzione adottata da molti associati che contribuisce a riscontrare il carattere della segretezza, come uno dei caratteri fondamentali della struttura organizzativa di "Cosa Nostra".

Infatti, a titolo esemplificativo, documenti con annotati numeri telefonici scambiati di posto, secondo

una chiave predeterminata, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre che a Bontate, a Fici Giovanni, a Calo' Giuseppe e a Leggio Luciano (Vol.221 f.509450-509451).

Sono state, peraltro, sequestrate numerose agende a diversi "uomini d'onore" o come tali indicati (Bisconti Pietro, Cannella Vincenzo-Vol.2/T f.24-41, Colletti Carmelo, Scaduto Giovanni Vol.10 f.402686, Fici Giovanni, Raccuglia Cosmo, dalle quali si possono trarre utili elementi per verificare collegamenti tra gli imputati.

Singolare appare poi il ritrovamento all'atto dell'arresto di Bono Alfredo il 24 ottobre 1982 insieme a Di Cristofalo Matteo di un rapporto della D.E.A., Ente Federale Statunitense che si occupa del traffico di stupefacenti, sui movimenti dei fratelli Salamone in Svizzera.

Documenti emblematici della solidarieta' che l'associazione riserva ai carcerati sono i vaglia cambiari versati da Campanella Calogero, detto Carlo, vice di Santapaola Benedetto, "rappresentante" della "famiglia" di Catania, agli associati detenuti nella Casa Circondariale di Catania.

Numerosi riscontri, di cui taluni di rilevanza fondamentale per la comprensione del fenomeno mafioso, sono costituiti, inoltre, dalle intercettazioni telefoniche e dalle indagini bancarie.

Per quanto riguarda queste ultime si rinvia al materiale raccolto in istruzione, il cui frutto e' riportato nei volumi 35-39 dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio.

Infine, un ulteriore strumento probatorio e' dato dalle ricognizioni fotografiche in atti.

Riguardo a queste la giurisprudenza e' costante nel ritenere che tale mezzo istruttorio possa venire utilizzato quale prova, purché siano rispettate alcune condizioni all'atto dell'assunzione.

Si richiede necessario che l'organo di polizia o il magistrato inserisca le fotografie tra quelle delle altre persone di cui si sconosca l'identita', allegando al verbale le stesse fotografie usate come elementi di comparazione, per l'eventuale necessita' di ripristinare il raffronto in sede di successiva valutazione.

In tal modo, osservati questi accorgimenti, il giudice di merito sara' in grado di valutare correttamente l'esito dell'esperimento, si' da fondare

il proprio libero convincimento su di un atto istruttorio certamente anomalo, ma sostanzialmente corretto.

Dall'esame degli atti processuali, si rileva che le ricognizioni fotografiche sono state fatte in momenti dell'istruzione che le imponevano come verifica e riscontro dell'attendibilita' dei pentiti in relazione alle numerose chiamate in correita'.

Le ricognizioni fotografiche non avrebbero potuto in quelle condizioni essere sostituite con le ricognizioni di persona per ovvi motivi di segretezza istruttoria e per la non contemporanea presenza e disponibilita' delle persone da riconoscere, peraltro sparse in varie parti d'Italia o latitanti per precedenti pendenze con la giustizia.

In conclusione, la Corte ritiene che la scelta delle ricognizioni fotografiche sia stata giustificata dalla sua funzione di mezzo istruttorio utile per la corretta prosecuzione delle indagini a seguito delle numerosissime chiamate in correita'.

Stante la anomalia del mezzo istruttorio, la Corte ha verificato con meticolosita' i verbali relativi e ne ha fatto oggetto, anche su sollecitazione delle difese, di accurate indagini dibattimentali circa le effettive modalita' di ricognizione.

Ha constatato in atti l'esistenza di vari fascicoli fotografici contenenti piu' fotografie singole contraddistinte da numeri per ogni pagina, fissate in modo che non possano venire rimosse o interscambiate tra un fascicolo e l'altro e controfirmate da chi ha effettuato i riconoscimenti.

Appaiono, quindi, verificate tutte le condizioni ritenute anche dalla Suprema Corte necessarie per potere ritenere le ricognizioni fotografiche valide ed utilizzabili ai fini probatori.

Peraltro, il lato formale dei riconoscimenti e' stato completato ed integrato da quello sostanziale, allorche' con circostanze temporali, modali, il dichiarante ha completato i quadri caratteristici dei singoli soggetti, saldando cosi' circostanze riferite e individuazione soggettiva.

11.-UTILIZZABILITA'DELLE PROVE ASSUNTE ALL'ESTERO

Il problema della utilizzabilita' come fonti di prova si pone per il cospicuo materiale probatorio proveniente dalla Svizzera e dagli U.S.A. in virtu' della collaborazione giudiziaria fra Stati.

Trattasi sia di rapporti concernenti attivita' investigativa svolta da organismi di Polizia Giudiziaria statunitensi, ivi compresi gli "affidavit" e, cioe', le dichiarazioni giurate di Agenti Speciali dell'F.B.I., posti a base della formulazione di atti di accusa (Indictment) contro gli attuali imputati; sia di atti giudiziari veri e propri, riguardanti il procedimento penale (c.d. "pizza connection") in corso negli U.S.A.; sia di attivita' istruttoria svolta direttamente in territorio statunitense dai Giudici Istruttori di Roma, di Milano e di Palermo.

Orbene, per quanto concerne i rapporti di polizia stranieri, la Suprema Corte ne ha sancito l'utilizzabilita' da parte del giudice italiano, nel processo di libera formazione del suo convincimento, anche se gli ordinamenti stranieri vi riconnettono, sulla base di una disciplina del processo penale

diversa dalla nostra, il valore non di mezzo di prova, bensì di strumento con cui l'accusa costituisce in giudizio la prova (cfr. Cass. Sez. I - 16.Ottobre.1979 n.8435, Buscetta).

Unici limiti per la lettura in dibattimento di tali atti, secondo il nostro codice di rito, sono l'assunzione in conformità della legge del luogo in cui sono stati formati e la non contraddittorietà con leggi nazionali di ordine pubblico (Ibidem).

Per ordine pubblico ex art. 31 delle preleggi deve intendersi quel complesso di principi generali che informano l'intero ordinamento e che, in tema di processo penale, debbono identificarsi in quei principi fondamentali di civiltà e rispetto della persona cui si ispira il nostro processo, non riducibili, pertanto, alle norme della Costituzione che regolano il nostro processo.

Del resto, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere l'utilizzabilità di atti assunti all'estero in conformità della legge del luogo che non contempli addirittura il diritto di difesa previsto dall'art.24 Cost.

Ebbene, non sembra che nel processo siano contenuti atti processuali assunti all'estero, che possono essere contrari all'ordine pubblico nel

significato estensivo sopra delineato, che la Corte condivide pienamente.

Pertanto, si e' avuto cura di controllare che gli atti di Polizia delle Autorita' Statunitensi fossero stati assunti in conformita' alla legge del luogo, e si e' disposta l'acquisizione al dibattimento dei provvedimenti giudiziari di autorizzazione per le intercettazioni telefoniche e delle relative traduzioni.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese al "Grand Jury", sotto forma di testimonianza, da persone (Amendolito Salvatore, Matassa Filippo) che, per l'ordinamento italiano, hanno qualita' di imputati, nessun ostacolo giuridico sussiste alla loro utilizzabilita' in Italia come atipico mezzo di prova, non essendovi contrasto col nostro ordinamento pubblico interno.

E' vero, infatti, che tali dichiarazioni sono state assunte, dopo la promessa di impunita' (come consente il diritto processuale degli Stati Uniti d'America), da persone che hanno in Italia sostanzialmente veste di coimputati, nei cui confronti, quindi, queste dichiarazioni non possono essere utilizzate (in virtu' anche del principio, gia' richiamato, che la prova e' disciplinata dalla legge

del luogo in cui e' stata raccolta), ma non vi e' dubbio che le dichiarazioni di coloro che abbiano ammesso di aver partecipato ad un reato, anche se a renderle sono stati soggetti per qualsivoglia ragione non imputabili o non punibili, possono sempre essere utilizzate quali chiamate in correita' e, cioe', contro i soggetti accusati di concorso nel reato per il quale ai dichiaranti e' stata concessa l'impunita' (cfr. Cass.cit.).

Appare opportuno ricordare che la Corte ha dato lettura sull'accordo delle parti degli atti processuali concernenti Amendolito, Matassa, Hopson ed altri, dopo averli citati e dopo avere esperito tutti i possibili tentativi per assicurarne la presenza al dibattimento.

Purtroppo tali tentativi sono stati vani per la loro assoluta irreperibilita'.

L'agente speciale Charles Rooney e' stato sentito al dibattimento ed ha pienamente confermato le indagini svolte, fornendo gli opportuni chiarimenti.

Per quanto attiene, infine, all'attivita' istruttoria direttamente espletata dal Giudice italiano in territorio statunitense, va precisato che la rogatoria internazionale e' il mezzo normale, ma

non esclusivo, di assunzione all'Esterio della prova, per cui nulla vieta il ricorso a mezzi piu' agili di assunzione della prova, come ad esempio il compimento diretto di atti giudiziari nel territorio di un altro Stato, se questo lo consente (cfr. Cass.cit. e, inoltre, Sez.8^, 18.Novembre.1975 n.10800).

Nel caso di specie, con l'espresso consenso delle Autorita' Federali statunitensi, sono stati effettuati, come si e' detto, interrogatori di imputati ed esami testimoniali direttamente dal Giudice istruttore di Roma, Milano e Palermo; tali atti, in virtu' dei principi richiamati, debbono essere ritenuti perfettamente validi.

12.-MISURE DI CARATTERE PATRIMONIALE.

Quanto ai beni che sono stati sottoposti a sequestro, i quali siano stati acquistati o comunque acquisiti al patrimonio dell'imputato anteriormente all'entrata in vigore della legge La Torre, va osservato che essi si sottraggono alla obbligatorietà della misura patrimoniale in virtù del generale e costituzionalmente sancito (art.25 della Costituzione) principio della irretroattività della legge penale.

Ed invero, non può essere messo assolutamente in dubbio che le norme della legge La Torre, che disciplinano l'adozione delle misure patrimoniali idonee a combattere il fenomeno mafioso, abbiano carattere penale.

Eppertanto, osterebbe all'applicazione della indicata normativa il principio per cui tali norme non possono ricevere applicazione "ex tunc".

Ovviamente, appare ipotizzabile egualmente - nonostante l'indicato ostacolo d'ordine temporale - l'applicabilità della legge 13 settembre 1982 n.646.

Ma occorre, in tal caso, la prova rigorosa che i beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della surrichiamata normativa siano stati impiegati per la commissione del reato ex art.416 bis C.P., perche' soltanto in codesta ipotesi ricorrerebbe l'obbligatorietà della confisca prevista dalla legge La Torre, rispetto alla quale il sequestro si configura come necessario atto prodromico.

Tali principi, cui la Corte si e' costantemente ispirata, ed attenuta nelle deliberazioni di carattere patrimoniale attinenti al riesame delle misure ablatorie adottate dai Giudici Istruttori, sono del tutto conformi alla giurisprudenza ormai costante del Supremo Collegio (Cass.Sez.Un.pen.26 ottobre 1985; Cass.Sez.I, 7 febbraio 1985, n.6).

E' vero che le considerazioni fin qui svolte attengono piu' propriamente alla formulazione della nuova ipotesi di reato associativo introdotta con la legge La Torre, poiche' le misure di carattere patrimoniale obbediscono al principio di legalita' ma non a quello di irretroattivita' (si tratta infatti di misure di sicurezza, regolate dagli artt.25 3 comma Cost., 199, 200 e 236 C.P.), ma la necessaria mediazione dell'accertamento della colpevolezza per il reato di cui all'art.416 bis C.P., rispetto

all'applicazione della confisca dei beni dei mafiosi, determina inevitabilmente la subordinazione della misura patrimoniale ai limiti temporali della contestazione del fatto-reato, salva l'ipotesi, d'altro canto formulata, che beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge La Torre, vengano successivamente impiegati per i fini criminali dell'associazione mafiosa.

Conviene osservare infine, che tali limiti non si pongono nel giudizio di prevenzione, in cui la pericolosità del proposto è oggetto diretto dell'accertamento del giudice senza la mediazione di un fatto-reato legittimante il giudizio di pericolosità, ma con il supporto di parametri valutativi riferiti a fatti e circostanze di rilievo non autonomo rispetto alla formulazione del medesimo giudizio, esteso fino alla valutazione di tutta la vita antecedente del proposto.

Sotto il profilo del principio di legalità, poi, la rilevanza dell'ipotesi speciale di pericolosità desumibile dall'indizio di appartenenza ad un sodalizio mafioso, risale, nell'ambito del procedimento di prevenzione, alla legge fondamentale del 31 maggio 1965 n.575, cioè ad un riferimento normativo ben più lontano nel tempo di quello

costituito dall'art.416 bis C.P. nel procedimento penale.

Pertanto, gli adottati provvedimenti di revoca del sequestro dei beni e di restituzione agli imputati ed ai terzi intestatari sono motivati dal fatto che tali beni sono stati acquistati in data anteriore al 29 settembre 1982 ed agli atti non e' stata riscontrata la prova che siano serviti o siano destinati alla commissione del reato di cui all'art.416 bis, C.P.

Vanno naturalmente esclusi dalla revoca i provvedimenti di sequestro che devono ritenersi formalmente o sostanzialmente adottati ai sensi dell'art.240 C.P. e degli artt.337 e segg. C.P.P. in quanto aventi ad oggetto beni direttamente riferibili ad una specifica attivita' delittuosa e non genericamente all'inserimento nell'associazione mafiosa.

Si vedra' piu' oltre che questo e' il caso dei beni sequestrati nei confronti di Spadaro Tommaso ed Antonino nonche' di Grado Giacomo e Teresi Pietro, beni che devono ritenersi il frutto o il reimpiego dei capitali accumulati dagli imputati con il traffico di sostanze stupefacenti specificamente contestato ai sensi degli artt.71-75 L.22/12/1975 n.685.

Fatte queste premesse, si esamineranno adesso, per ciascuno degli imputati i cui beni sono stati sottoposti a sequestro nel corso del procedimento e confiscati con la presente sentenza ai sensi della legge La Torre o delle norme che regolano le tradizionali misure di sicurezza patrimoniali, gli indizi della illecita provenienza dei medesimi beni.

Battaglia Giuseppe

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti dell'imputato e della di lui moglie Messineo Ninfa, ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n.646, gli stessi appaiono in larga parte riconducibili alle illecite attivita' del Battaglia.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato ha infatti dichiarato di avere svolto, prevalentemente, fino a pochi anni prima, l'attivita' di muratore, interrotta a causa di precarie condizioni di salute, che lo costrinsero a frequenti degenze ospedaliere.

Sembra ovvio desumerne che le possibilita' economiche dell'imputato connesse alle sue fonti di reddito lecite erano estremamente modeste e tali da non consentirgli uno standard di vita al di sopra della mera sussistenza, tenuto anche conto che non risulta che la moglie del Battaglia, Messineo Ninfa, fosse titolare di redditi propri.

A quest'ultimo proposito la Messineo, intervenuta nell'odierno giudizio, ha affermato di

avere acquistato l'immobile di cui al n.4 del decreto di sequestro, alla stessa cointestato, utilizzando i propri risparmi e valendosi del contributo economico del figlio Fedele.

L'interessata non ha però precisato a quali fonti di reddito ella potesse attingere per accumulare risparmi di una certa consistenza, né quali fossero le effettive possibilità economiche del figlio, che svolgerebbe, comunque, la modesta attività di ebanista. Può poi ulteriormente rilevarsi, in merito alla pretesa partecipazione del Battaglia Fedele all'acquisto, che è ben strano che lo stesso non figuri tra gli acquirenti, poiché i suoi genitori non gli avrebbero negato, presumibilmente, il riconoscimento formale del suo concorso economico.

L'evidente lacunosità delle deduzioni della Messineo, conferma pertanto l'ipotesi formulata con il decreto di sequestro, che il bene alla stessa cointestato sia stato in realtà acquistato esclusivamente con denaro dell'imputato.

Non si spiega peraltro come quest'ultimo abbia potuto acquistare l'immobile in questione e quelli di cui ai nn.1, 2 e 3 del decreto di sequestro e divenire titolare di un'impresa di trasporti, utilizzando

inoltre nel tempo numerose autovetture per uso privato, se non impiegando i proventi che gli derivavano dalla sua partecipazione all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le tappe delle successive acquisizioni patrimoniali dell'imputato coincidono del resto significativamente con la sua storia di malavitoso, dedito prevalentemente alla consumazione di delitti contro il patrimonio e collegato ai gruppi mafiosi facenti capo alle "famiglie" Savoca, Spadaro, Lucchese Vernengo e Tinnirello

Così, l'acquisto del fondo rustico in c.da "Cozzo Bagni", e degli altri immobili di cui all'atto di vendita in notar Guccione di Palermo del 4.9.1978, si colloca temporalmente a ridosso delle vicende giudiziarie in cui il Battaglia fu coinvolto per i reati di rapina, furto aggravato e porto abusivo di armi; l'imputato venne infatti scarcerato a seguito di un provvedimento di liberazione condizionale, il 22.3.1978, dopo avere scontato parte della condanna inflittagli dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo con sentenza del 7.10.1974, e soltanto pochi mesi dopo stipulò l'atto di vendita in questione.

Quanto all'immobile di cui all'atto in notar Chiazese del 29.6.1983, l'acquisto coincide con le

piu' concrete emergenze processuali in ordine all'appartenenza dell'imputato ad un'associazione criminale di stampo mafioso, ed e' di poco successivo al presunto coinvolgimento del Battaglia in una rapina consumata il 24.9.1981 ai danni del gioielliere Paolo Masi in quel di Valenza Po.

Analoghe considerazioni valgono per cio' che concerne l'inizio, da parte del Battaglia, dell'attivita' di imprenditore nel settore degli autotrasporti, di cui e' cenno nelle informazioni dell'anagrafe tributaria, dalle quali risulta che tale attivita' data dall'1.9.1983; non occorre certo sottolineare quanto sia sorprendente la conquista del rango di imprenditore individuale da parte di un ex muratore, titolare di una modesta pensione di invalidita' (cfr. le osservazioni contenute, in proposito, nel decreto del Tribunale di Palermo, sez.1 pen. R.M.P. del 24.7.1984, pag. 6 e ss.), afflitto da cattive condizioni di salute e protagonista di numerose vicissitudini giudiziarie.

Ai fini dell'adozione delle opportune misure patrimoniali, si deve peraltro rilevare che l'autovettura Fiat 128 tg. PA 561952, precedentemente immatricolata con targa VA 378658, l'analogha vettura tg. PA 577424, precedentemente immatricolata con targa

VA 378193 e le autovetture Renault 14 e Renault 9 rispettivamente tg. PA 580507 e PA 690603 furono alienate a terzi prima dell'esecuzione del decreto di sequestro (cfr. estratti cronologici del P.R.A. agli atti).

Le autovetture di cui ai nn. 5 e 8 del decreto di sequestro sono modelli di vecchia fabbricazione e di valore presumibilmente assai modesto, il cui possesso appare compatibile anche con una situazione di indigenza (la motorizzazione privata ha del resto raggiunto una larga diffusione anche tra gli strati meno abbienti della popolazione).

Quanto ai fondi di cui all'atto di vendita in notar Guccione del 4.9.1978, si tratta invece di un'acquisto riferibile alle illecite attività del prevenuto, che certo non poteva altrimenti disporre di risorse finanziarie da destinare al risparmio e ad investimenti immobiliari; all'applicabilità della confisca osta peraltro l'anteriorità dell'acquisto rispetto all'entrata in vigore della L. La Torre.

Il provvedimento ablativo va invece applicato nei confronti dell'immobile acquistato con atto del 29.6.1983.

Calo' Giuseppe

Nei confronti del Calo' sono stati emessi, dal G.I. di Palermo, due decreti di sequestro, rispettivamente in data 4/4/1985 e 3/10/1985, per i beni meglio specificati in ciascun provvedimento, nessuno dei quali, peraltro, formalmente intestato all'imputato.

Intestatari dei beni in questione sono, infatti, Mattaliano Rosaria e Mattaliano Gregorio, rispettivamente moglie e cognato del Calo' (la prima risulta titolare dei beni di cui ai nn.1, 2, 3, 4, 5 del decreto di sequestro del 4/4/1985, ed entrambi, con quote diverse, dell'intero capitale sociale della "G.R. Corredi" s.r.l. e della "Leonardo" s.r.l.).

Occorre pertanto preliminarmente risolvere la questione della effettiva disponibilita', da parte del Calo', dei beni in sequestro, secondo l'ipotesi formulata dal G.I. con l'estensione della misura cautelare ai terzi sopraindicati.

Dall'indagine relativa va tuttavia esclusa l'autovettura Lancia Beta indicata nel n.5 del decreto

di sequestro del 4/4/1985, che dall'estratto cronologico agli atti risulta alienata a terzi prima dell'adozione della misura cautelare.

Le risultanze istruttorie offrono, peraltro, un appagante supporto indiziario all'ipotesi che i beni in oggetto, di là dalla situazione giuridica apparente, siano nella sostanziale disponibilità dell'imputato, costituendo il reimpiego di mezzi finanziari dal medesimo approntati, dei quali si esaminerà più oltre la provenienza.

Così, per ciò che concerne Mattaliano Rosaria i sospetti autorizzati già dagli strettissimi rapporti che la legano al Calò, sono confermati dalla mancanza di una pregressa, autonoma situazione di possidenza della donna e dalla personalità della stessa, apparendo la Mattaliano personaggio defilato dietro la prepotente figura del marito e sostanzialmente relegata in quei compiti "tradizionali" della donna sui quali ancora si attarda una certa cultura, sempre viva nell'ambiente mafioso; basta in proposito rileggere alcuni passi dell'interrogatorio dibattimentale del Calò concernenti gli svaghi innocenti che egli soleva a volte concedere alla moglie, per sottrarla al tedio di una vita assolutamente oscura.

Con piu' specifica pertinenza al tema in esame, assumono univoco significato le dichiarazioni rese dall'imputato al G.I. nell'interrogatorio del 3/4/1985 in merito alla gestione di una macelleria formalmente intestata alla Mattaliano, lo stesso Calo' avendo ammesso esplicitamente il ruolo di prestanome della moglie, proprio in relazione all'unica attivita' che potrebbe costituire la base dei successivi incrementi patrimoniali della medesima.

L'imputato ha fornito analoghe indicazioni anche in ordine a singoli beni, rivelando l'interposizione fittizia della moglie in alcuni acquisti, o ammettendo comunque la propria ingerenza.

Fu l'imputato, ad es. secondo le sue dichiarazioni, a condurre le trattative per l'acquisto dell'appartamento in c.so Calatafimi di cui al n.3 del decreto di sequestro del 4.4.1985 (pag.2, bob.3, interrogatorio dibattimentale dell'8.3.1986); sempre il Calo' fornì i mezzi finanziari sia per l'acquisto della casa di via Marinuzzi -asseritamente impiegando la liquidazione della sua quota di partecipazione ad una societa' di fatto per la gestione di un distributore di benzina- che per l'acquisto

dell'appartamento di via Villafranca (nn.1 e 2 decreto 4.4.1985; cfr.int.dib.cit, bob.5,pagg.7 e 8) utilizzando i proventi della vendita di un immobile di sua proprieta' sito in Villagrazia di Carini.

E' di tutta evidenza, pertanto, la riferibilita' al Calo' di tutti i beni in sequestro che risultano intestati alla moglie dello stesso imputato, le precedenti considerazioni valendo, ovviamente, anche per le quote di partecipazione della Mattaliano alla "G.R. Corredi" s.r.l. e alla "Leonardo" s.r.l.

E' agevole peraltro attribuire il medesimo ruolo anche a Mattaliano Gregorio, titolare delle residue quote di partecipazione alle stesse societa', a tale conclusione concorrendo univocamente numerosi elementi indiziari.

Va anzitutto rilevato che le quote di partecipazione del Mattaliano Gregorio sono piuttosto esigue in entrambe le societa',essendo pari al 10%, mentre la Mattaliano Rosaria dispone del 90%; se ne puo' facilmente argomentare che l'intervento del primo nelle predette societa' fu fatto figurare al solo scopo di assicurare l'indispensabile requisito della pluralita' dei soci, mentre il controllo del capitale sociale rimase al Calo' attraverso le quote assolutamente maggioritarie della moglie.

E' inoltre significativo che la Mattaliano fu affiancata nelle societa' in questione proprio dal fratello, che per la sua appartenenza al medesimo ambiente familiare offriva maggiori garanzie di affidabilita' per operazioni del genere.

Non mancano, infine, anche a proposito del Mattaliano Gregorio, indicazioni specifiche del suo ruolo effettivo nei rapporti con il Calo' in relazione a singoli acquisti; lo stesso Calo' ha infatti dichiarato (int. dib. bob.6 pag.1), di avere affidato al cognato l'incarico di acquistare alcuni spezzoni di terreno in agro di Termini Imerese, quegli stessi immobili, cioe', compresi nel patrimonio sociale della "Leonardo" s.r.l. alla quale l'imputato risulta formalmente estraneo.

Cio' premesso in ordine all'effettiva disponibilita' dei beni in sequestro da parte dell'imputato, si osserva che il Calo' ha cercato di giustificare variamente gli acquisti in esame, adducendo di avere esercitato, nel tempo, diverse attivita' lecite che gli consentivano redditi adeguati.

L'analisi delle vicende personali del prevenuto, smentisce pero' agevolmente le tranquillanti spiegazioni del Calo', rivelando il collegamento tra

le sue disponibilita' finanziarie e le attivita' criminali in cui egli si trovo' coinvolto con progressione sempre crescente a partire dagli anni '60.

Ed invero, l'imputato esordì, intorno al 1950, con la modesta attivita' di commesso presso un negozio di tessuti, interrotta da un periodo di detenzione per la vicenda del ferimento di Scaletta Francesco, di cui e' cenno a pag.4640 dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Egli intraprese, poi, l'attivita' di rappresentante nello stesso settore commerciale (che non dovette peraltro essere troppo lucrosa se il Calo' decise di abbandonarla per assumere la gestione di un bar) e acquisto' una cointeressenza nella gestione di un distributore di benzina (di quest'ultima attivita', peraltro, l'imputato ha parlato solo nel corso dell'odierno dibattimento, trascurando di farne cenno al giudice istruttore; la conferma delle dichiarazioni del Calo' in ordine alle attivita' in questione e' inoltre affidata ai lontani ricordi dei testi escussi a istanza della difesa).

Orbene, si puo' anzitutto agevolmente rilevare che attivita' commerciali di un certo rilievo trovano di solito riscontro documentale (iscrizioni alla

camera di commercio, autorizzazioni di polizia, ecc.; l'esercizio di una macelleria intestata alla moglie del Calo', di cui si dira' oltre, risulta del resto da una regolare iscrizione al R.D.N di Palermo) mentre, per cio' che concerne la cointeressenza dell'imputato nella gestione di un distributore di benzina, l'allegazione di una societa' di fatto a distanza di tanti anni suscita non poche perplessita', costituendo potenzialmente un facile espediente sottratto ad ogni effettiva possibilita' di controllo.

In ogni caso, sembra decisiva la notazione che durante gli anni in cui l'imputato fu dedito alle attivita' in questione, che vanno, all'incirca, dal 1954 al 1963, egli non manifesto' alcuna apprezzabile capacita' di spesa.

I primi acquisti del Calo' risalgono infatti al 1970, periodo prossimo alla scarcerazione dell'imputato dopo una lunga detenzione subita a causa del suo coinvolgimento nel processo c.d. dei 114.

Ebbene, i disagi economici inevitabilmente connessi a circa cinque anni di custodia cautelare (1963/1967), non potevano che incidere pesantemente sulla situazione finanziaria del Calo', con la conseguenza che tutte le sue residue risorse sarebbero state presumibilmente assorbite dall'intrapresa nuova

attività commerciale nel settore delle carni, iniziata nel 1969.

Soltanto un anno dopo l'avvio della predetta attività, invece, il Calo' acquista l'appartamento di via Marinuzzi, rivelando una capacità di prelevare risorse da destinare ad investimenti immobiliari in tempi troppo ridotti rispetto alla conquista di nuove fonti di reddito gravate, oltretutto, dagli oneri iniziali di gestione della macelleria.

Secondo le risultanze istruttorie a suo carico, il Calo' era del resto ormai stabilmente inserito nell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", circostanza che va valutata secondo i profili indiziari della presente indagine, rispetto ai quali l'assoluzione per insufficienza di prove dell'imputato nel processo dei 114 e la sua successiva sottoposizione a misura di prevenzione offrono sufficienti argomenti di valutazione della personalità criminale dello stesso.

Se e' pertanto possibile, alla luce delle precedenti considerazioni, attribuire un'origine illecita ai mezzi economici di cui l'imputato manifestò la disponibilità fino agli inizi degli anni '70, a maggior ragione tale conclusione si impone per gli incrementi patrimoniali realizzati dal Calo'

negli anni successivi, durante i quali egli abbandona ogni attivita' di copertura e si inserisce piu' che proficuamente in circuiti economici di inequivoca connotazione criminale.

Nel 1971, infatti, l'imputato si stabilisce definitivamente a Roma, sotto l'improbabile "protezione" del Balducci, che gli avrebbe assicurato straordinarie prospettive economiche obbedendo disinteressatamente ad un antico sentimento di gratitudine, maturato negli anni lontani di una comune detenzione.

Si e' gia' visto, invece, di qual natura fossero in realta' i rapporti tra il Calo' e il Balducci, insieme protagonisti di alcune tra le piu' inquietanti vicende criminali della nostra storia giudiziaria, in un torbido contesto di legami tra spregiudicati affaristi, ambienti della malavita organizzata e personaggi del terrorismo politico.

Non occorre oltre indugiare, in proposito, sulle evidenti interferenze della nuova dimensione criminale assunta dal Calo' e le sue successive vicende patrimoniali, che restano ormai definitivamente assorbite nelle trame delittuose che il Calo' concepì instancabilmente durante la sua lunga latitanza

La dimostrazione di tale assunto e' infatti implicita nell'esame delle circostanze dei fatti addebitati all'imputato nell'odierno procedimento, ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilita'.

Ne consegue che anche (e soprattutto) i beni e le partecipazioni sociali acquistate dall'imputato con la compiacente interposizione della moglie e del cognato, dal 1977 in poi, devono ritenersi il frutto delle attivita' criminali del Calo', gia' assunto ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Tali conclusioni non possono pero' essere estese al possesso da parte del Calo' dell'autovettura di cui al n.4 del decreto di sequestro 4.4.1985, trattandosi di una modesta utilitaria, il cui acquisto e' compatibile anche con una situazione economica precaria.

Quanto agli immobili in sequestro, puo' essere ordinata la confisca soltanto relativamente a quelli indicati al n.5 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo del 3.10.1985, trattandosi dell'unico acquisto successivo all'entrata in vigore della L. La Torre, mentre degli altri beni va ordinato il dissequestro.

Federico Domenico

Sotto il profilo patrimoniale, l'ascesa economica realizzata dal Federico nel giro di pochi anni superando tutti gli ostacoli connessi alle sue modeste origini familiari, costituisce uno degli esempi piu' significativi delle straordinarie opportunita' che l'inserimento nell'organizzazione mafiosa offre ai suoi affiliati.

Ed invero, il padre del Federico esercitava l'attivita' di venditore ambulante di noccioline e lo stesso imputato, prima di intraprendere con esiti cosi' fortunati l'attivita' di imprenditore edile, aveva svolto umili attivita' impiegatizie, prima come operaio del cantiere navale e poi come portabagagli alla stazione ferroviaria o, secondo la piu' elegante ma sostanzialmente identica definizione proposta dal prevenuto, socio di una cooperativa di portabagagli.

Ne' migliori prospettive di riscatto da una infima condizione sociale erano state sperimentate da altri familiari del Federico, se e' vero che il di lui fratello Giuseppe era inserito nell'ambiente del contrabbando di T.L.E. e venne gravemente ferito in un

agguato sicuramente riconducibile a contrasti relativi ad interessi di natura criminale.

Nel corso dei suoi interrogatori il Federico ha per la verita' allegato l'esercizio di altre attivita' imprenditoriali che avrebbero favorito il suo inserimento nell'imprenditoria edile, fornendogli l'occasione di fortunati incontri.

In particolare il Federico dopo aver esercitato l'attivita' di idraulico, si sarebbe dedicato a quella dell'installazione di infissi, iniziando cosi' a muoversi nell'ambito di settori economici collegati all'edilizia.

Senonche', di tali attivita' non vi e' alcuna traccia ufficiale ne' esse emersero nella ricostruzione storica delle esperienze personali del prevenuto operata dagli organi di polizia in sede di giudizio di prevenzione, mentre sembra evidente che almeno l'attivita' di installazione di infissi, che avrebbe assicurato in breve tempo al Federico le cospicue disponibilita' economiche per l'ingresso nel settore delle costruzioni edilizie, avrebbe potuto, in ipotesi, formare oggetto di prove ben piu' consistenti delle inaffidabili testimonianze proposte dall'imputato, nel giudizio di prevenzione, a distanza di oltre dieci anni dall'avvio dell'impresa.

Ma e' ora il momento di indagare sugli inizi dell'esplosione economica dell'imputato che, come si e' gia' accennato, sarebbe stata favorita da circostanze occasionali e in particolare da un provvidenziale incontro con Giovanni Bontate, che nel 1971 avrebbe affidato al Federico alcuni lavori relativi alla realizzazione di una veranda (cfr. interrogatorio del Federico del 27/10/1983).

Nel corso di quel rapporto il Bontate, apprezzando le qualita' del Federico, gli avrebbe proposto di costituire insieme alla propria moglie, Citarda Francesca, una societa' di costruzioni.

Nacque cosi' la "Minerva" s.d.f. in cui il Federico pote' impiegare la somma di lire 30.000.000, certamente notevole se ragguagliata ai valori monetari dell'epoca, e la cui disponibilita' non trova alcuna giustificazione, come si e' visto, nelle fonti di reddito fino a quel momento utilizzate dal Federico.

Quanto siano improbabili le circostanze riferite dal Federico in ordine all'origine della sua alleanza imprenditoriale con il Bontate, e' poi persino superfluo osservare non potendosi seriamente ritenere che un personaggio come il Bontate, che godeva di un prestigio e di una condizione sociale ed economica

infinitamente superiore a quelle del Federico, potesse indursi a sopravvalutare a tal punto le qualita' di onesto artigiano di quest'ultimo, da proporgli senz'altro comuni intraprese imprenditoriali con il formale coinvolgimento della propria moglie.

L'unica ragionevole spiegazione di tali rapporti costituisce invece un consistente elemento di prova a carico del Federico, e dichiarando la particolare fiducia di cui egli gia' godeva negli ambienti mafiosi.

E poiche' il Federico all'epoca del suo approccio con il Bontate non era gia' inserito nell'attivita' edilizia, sembra possibile desumere che la sua qualita' di associato mafioso precedette e propizio' quella di costruttore, secondo la parabola economica riassunta nella formula del mafioso-imprenditore.

Le successive vicende delle intraprese attivita' economiche del Federico confermano del resto inequivocabilmente, l'indissolubile legame degli interessi imprenditoriali del prevenuto con quelli dell'organizzazione mafiosa.

Gia' significativi al riguardo sono i primi passi della neonata "Minerva" s.d.f., che inizio' la

propria attivita' con la realizzazione di alcuni edifici in Via Emiro Giafar, zona ad alta densita' mafiosa, dove operava all'epoca il costruttore Buffa Vincenzo legato alla cosca di Ciaculli.

Ebbene, il Federico secondo le sue stesse dichiarazioni (cfr. interrogatorio del 17/12/1980), rilevo' le attrezzature dell'impresa del Buffa e mise costui a godere degli utili ricavandi dalle sue nuove iniziative edificatorie, limitandone la limitazione alle perdite, senza che il Buffa figurasse formalmente socio della "Minerva".

Di la' dalle argomentazioni di comodo prospettate dal Federico, che si sarebbe risolto in tal modo a sollevare il Buffa da una negativa contingenza economica, e' possibile in realta' ravvisare nell'episodio un esempio assai significativo dei modi della presenza sul mercato delle imprese mafiose.

Il Federico in sostanza pote' operare nella zona di Via Giafar in virtu' delle referenze mafiose e della protezione del Bontate, ma le sue iniziative imprenditoriali dovettero tener conto degli interessi preesistenti della cosca di Ciaculli, che controllava il territorio destinato ai nuovi insediamenti edilizi (le dichiarazioni del Contorno sulle ingerenze mafiose

nelle attività economiche confermano con impressionante corrispondenza la validità di tali analisi e troncano a loro volta puntuali riscontri nell'episodio in esame).

La vicenda conferma inoltre che all'epoca esisteva un sostanziale accordo tra le cosche mafiose facenti capo rispettivamente al Bontate e ai Greco, che si sarebbero in seguito sanguinosamente scontrate nella c.d. "guerra di mafia", ma che negli anni '70 potevano intrecciare rapporti d'affari disciplinati pacificamente dalle regole non scritte di "Cosa Nostra".

Ugualmente significativo è l'ingresso in altre società del Federico e precisamente la "Adriana Costruzioni" e la "Socopa" s.r.l., del noto Prestifilippo Mario Giovanni, la cui personalità criminale è stata tragicamente confermata dalla sua recente uccisione.

Anche in ordine ai suoi rapporti con il Prestifilippo il Federico ha fornito spiegazioni chiaramente illogiche, affermando di averlo associato alle proprie imprese per fornirgli un'occupazione, essendo il Prestifilippo all'epoca studente e senza lavoro (cfr. interrogatorio Federico del 7/6/83); singolari referenze davvero per la scelta del nuovo

socio, che, secondo evidenza, poteva invece garantire al Federico nuove titolate entrate negli ambienti della mafia di Ciaculli.

E' poi importante rilevare che il Federico recedette da entrambe le societa' in epoca prossima all'esplodere dei primi cruenti contrasti all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Nel 1979, infatti, egli abbandono' l'"Adriana" e recedette infine dalla Socopa s.r.l. il 7/4/1981, cioe' pochissimo tempo prima dall'uccisione di Stefano Bontate.

Ebbene, il Prestifilippo, che versava ancora nella condizione di studente disoccupato, non aveva alcun motivo apparente per recedere da societa' che assicuravano, secondo le stesse prospettazioni difensive, profitti elevatissimi (e' quindi agevole affermare che il Prestifilippo intese prendere le distanze dal gruppo Bontate, di cui fino a quel momento il Federico era un'emanazione, operando una scelta di campo ben piu' decisiva rispetto ai suoi contingentati interessi economici).

Allo stesso schieramento vincente si sarebbe consegnato lo stesso Federico, che riusci' a sopravvivere alle sfortunate sorti dei suoi antichi protettori, continuando indisturbato nelle sue

attività imprenditoriali (cio' costituisce un esempio ulteriore dell'andamento "orizzontale" della "guerra di mafia", risolta in una epurazione generale all'interno di tutte le "famiglie" dei perdenti, con la costituzione di nuove alleanze con i superstiti allineati ai nuovi equilibri).

Alla luce di tali condizioni (cfr. anche per ulteriori riferimenti, il decreto di confisca del Tribunale PA I sez. Penale n.36/83 R.M.P. del 14/10/1983) puo' pertanto concludersi che l'attività imprenditoriale del prevenuto costituisca in pratica l'espressione del suo ruolo all'interno dell'associazione criminale in oggetto e per il suo carattere illecito non puo' giustificare gli incrementi patrimoniali del Federico.

Va quindi pronunciata la confisca dell'immobile di cui al n.1 del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11/04/1985, sia pure limitatamente alla quota di 1/2 del prevenuto, non contenendo le misure cautelari alcun riferimento a La Barbera Anna Maria, moglie dell'imputato e cointestataria del bene.

Va altresì ordinata la confisca delle quote di partecipazione del Federico nelle società "Adriana Costruzioni", "Socopa", e "COIPA", che costituirono

canali di riciclaggio per gli illeciti proventi dei traffici criminali di "Cosa Nostra" e strumenti della penetrazione mafiosa nel mercato edilizio.

Gambino Giacomo

Il Gambino vanta una discreta situazione di possidenza immobiliare (cfr. i beni indicati nel decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985, emesso nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n.646) che non appare in alcun modo giustificata dalle sue apparenti fonti di reddito lecite.

Ed invero, l'imputato, sebbene risulti iscritto alla camera di commercio di Palermo fin dal 1963 per l'esercizio in forma artigianale dell'attivita' di elettricista, non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, ne' si e' preoccupato di divenire intestatario di partita I.V.A. dopo l'entrata in vigore della L. istitutiva del medesimo tributo.

E' lecito pertanto dubitare che l'imputato abbia mai effettivamente svolto l'attivita' in questione, del resto incomparabilmente meno remunerativa del traffico di sostanze stupefacenti in cui il Gambino risulta da tempo attivamente coinvolto.

Le risultanze istruttorie offrono del resto significative indicazioni sui modi con cui il Gambino reinvestiva i suoi illeciti profitti, dovendosi in proposito sottolineare i suoi legami di affinità con il costruttore Pilo Giovanni e le sue presumibili cointeressenze nella RA.CO.IN. s.p.a., nella quale figurano tra i soci la madre dello stesso Gambino e la moglie di Madonia Francesco, nonché di Di Trapani Diego.

In ogni caso, le perplessità espresse sulla consistenza dell'unica attività lecita del Gambino, valgono senz'altro a fondare la presunzione dell'illegittima provenienza dei beni in sequestro, acquistati in epoca con riferimento alla quale risultano già gli indizi del coinvolgimento dell'imputato in sodalizi criminali di tipo mafioso mentre le possibili attività occulte dell'imputato tramite il genero o la madre, non farebbero che confermare, in ipotesi, la sua disponibilità di denaro di provenienza sospetta, che suggeriva l'esclusione di un suo formale coinvolgimento in rapporti d'affari con soggetti risultati poi anch'essi inseriti nell'organizzazione mafiosa.

Potendosi pertanto ritenere che i beni in questione costituiscano il frutto o comunque il

reimpiego delle illecite attività' del Gambino all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", ne va conseguentemente pronunciata la confisca.

Grado Gaetano

Grado Giacomo

Grado Salvatore

Grado Vincenzo

Nei confronti dei predetti imputati il G.I. ha emesso il Decreto di sequestro del 13/2/1985, per i beni costituenti la liquidazione della quota di pertinenza di Teresi Pietro nella S.r.l. "Tebe Costruzioni"; il Decreto di sequestro del 28/3/1985 avente ad oggetto alcuni beni immobili intestati alla sorella degli imputati Grado Giovanna; il Decreto in pari data 28/3/1985 con cui fu sequestrato il credito vantato dalla "Seico" S.r.l. nei confronti della "Rio" S.r.l. per il trasferimento a quest'ultima società di un immobile realizzato dalla prima, nonché il credito di 431 milioni vantato da Teresi Pietro nei confronti di Giacomo e Santi Bellomare; e infine il Decreto dell'11/4/1985 con cui furono sequestrate le quote di partecipazione di Grado Giacomo e Teresi Pietro nella "Seico" S.r.l.

Va anzitutto rilevato che gli indicati decreti di sequestro fanno specifico riferimento al traffico di stupefacenti gestito dai fratelli Grado e alle corrispondenti imputazioni formulate nei confronti dei medesimi imputati, di talche', come si e' gia' avuto modo di anticipare, le misure cautelari in esame debbono ritenersi regolate dalle norme generali fissate dal Codice Penale e dal Codice di rito in materia di misure di sicurezze patrimoniali secondo quanto risulta, del resto, espressamente dal tenore letterale del Decreto di sequestro del 13/2/1985.

Tanto premesso per le ovvie conseguenze sui limiti temporali dell'indagine, circa la provenienza dei beni in oggetto, non piu' segnati dall'entrata in vigore della legge 13/9/1982 n. 646, va subito osservato che i beni sequestrati nei confronti di Grado Giovanna, non sembra possano ritenersi il diretto reimpiego di capitali provenienti dal traffico di droga.

Si tratta infatti di immobili di modeste dimensioni (rispettivamente area 4,90 e area 10,97), il cui acquisto e' sufficientemente giustificato dalla disponibilita' di beni di fortuna da parte della Grado per successione ereditaria.

Per cio' che concerne gli altri beni e attivita' patrimoniali in sequestro, va preliminarmente rilevato che, incontestabile alla luce delle risultanze istruttorie minuziosamente illustrate dal G.I. nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio a proposito dei traffici di droga gestiti dai fratelli Grado, tanto i fratelli Bellomare quanto il Teresi ebbero sostanzialmente il ruolo di prestanome degli imputati nel riciclaggio di somme provenienti da tali illeciti traffici.

Ne rileva, per cio' che concerne la posizione di Teresi Pietro, il fatto che allo stesso non siano invece contestati reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, poiche' ai fini dei conseguenti provvedimenti restitutori la "nozione di persona" estranea al reato nei cui confronti sia stato disposto il sequestro e' diversa da quella di persona estranea al procedimento penale, attenendo al materiale coinvolgimento dell'interessato nel fatto storico costituente l'oggetto dell'indagine penale, anche in assenza di una formale imputazione, e non c'e' dubbio che il Teresi risulta pesantemente coinvolto negli illeciti traffici dei fratelli Grado.

Analoghe considerazioni valgono per i fratelli Bellomare.

Alla luce delle puntuali deduzioni formulate dal difensore dei due Bellomare, con la memoria allegata agli atti del fascicolo del sequestro, vanno peraltro disposte le opportune correzioni della misura cautelare sia in ordine all'oggetto che agli intestatari del provvedimento.

In particolare, per cio' che concerne la liquidazione della quota di partecipazione di Teresi Pietro nella "Tebe Costruzioni" s.r.l., risulta che la somma di L. 74.479.997 fu versata all'ufficio I.V.A. a saldo del tributo dovuto dal compratore in dipendenza al negozio di vendita; per cio' che concerne il credito di L. 631 milioni attribuito nel Decreto di sequestro del 28/3/1985 a Teresi Pietro nei confronti dei fratelli Bellomare, va anzitutto precisato che si tratta di un rapporto intercorso in realta' fra la "Seico" s.r.l. e la societa' "Rio" s.r.l..

Risulta inoltre che una parte del credito e' stato saldato con l'assegnazione in favore della "Seico" di un immobile del valore stimato di L. 450.450.000.

Non risulta invece provato il pagamento del credito residuo di L. 164.714.115, a tanto non essendo sufficienti le labiali affermazioni degli imputati.

Per cio' che concerne infine l'altro credito di L. 431 milioni indicato nel medesimo Decreto di sequestro, va precisato che il rapporto intercorse tra Teresi Pietro e la "Tebe" s.r.l..

Anche in questo caso la misura cautelare deve essere pertanto rinnovata nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati.

Con le precisazioni sopra formulate, non v'e' dubbio peraltro che va disposta la confisca del credito di L. 164.714.115 vantato dalla "Seico" s.r.l. nei confronti della societa' "Rio" s.r.l., e del credito di L. 431 milioni vantato da Teresi Pietro nei confronti della societa' "Rio" s.r.l., mentre va disposta la rinnovazione della notifica della misura cautelare nei confronti delle societa' debentrici.

Va infine ovviamente disposta la confisca delle quote di partecipazione di Grado Giacomo e Teresi Pietro nella s.r.l. "Seico", di cui al Decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11/4/1985, trattandosi della societa' organicamente deputata al riciclaggio dei proventi del traffico di droga condotto dagli imputati.

Lucchese Giuseppe

Sotto il profilo patrimoniale, le notizie disponibili sul conto dell'imputato consentono di rilevare una singolare coincidenza tra le prime manifestazioni di una non indifferente disponibilita' di mezzi da parte del prevenuto e l'epoca in cui piu' consistenti sono gli indizi della sua partecipazione all'associazione criminale in oggetto.

Tra il 1981 e il 1982, nel pieno, cioe', della "guerra di mafia" in cui l'imputato avrebbe avuto parte attiva, distinguendosi come uno dei piu' efficienti sicari dell'organizzazione, il Lucchese, all'epoca appena ventitreenne e ufficialmente privo di qualsiasi occupazione lavorativa, giunge infatti a possedere contemporaneamente ben 4 autovetture, tra cui una costosa BMW 323 (l'acquisto di tale autovettura risulta dall'interrogazione all'anagrafe tributaria; nel Decreto di sequestro emesso dal G.I. di Palermo l'11.4.1985 ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n. 646, sono invece indicate due A 112 rispettivamente tg. PA 524247 e PA 622684, e una Renault 5 tg. PA 580223, oltre alle autovetture di cui

ai nn.2 e 5 che pero' non sono mai state intestate all'imputato).

Si tratta di veicoli del valore complessivo di circa 30.000.000, il cui contemporaneo possesso doveva comportare per il Lucchese notevoli oneri finanziari, certamente non compatibili con la sua condizione di giovane non occupato, ancora alle dipendenze della famiglia d'origine.

L'indagine sulle possibilita' economiche dell'imputato non puo' peraltro in questa sede essere completa, poiche' sarebbe all'uopo necessario accertare anche il tenore di vita del suo nucleo familiare e, in particolare, l'origine dei mezzi impiegati dalla madre dell'imputato, Spadaro Anna, per l'avvio di un esercizio di vendita di elettrodomestici.

E' possibile tuttavia affermare senza incertezze, che la larga disponibilita' di mezzi dimostrata dall'imputato per l'acquisto di veicoli anche lussuosi in numero chiaramente eccedente le primarie necessita' di locomozione, non puo' essere riferibile ad una presunta situazione di abbienza del nucleo familiare del Lucchese, titolare, in definitiva, soltanto di un modesto punto di vendita in un settore ormai non particolarmente remunerativo per la presenza

di troppi operatori commerciali (nel procedimento di prevenzione iniziatosi nei confronti dell'imputato, non vennero del resto accertati altri beni nella disponibilita' del nucleo familiare del medesimo oltre l'esercizio commerciale in questione e le autovetture intestate al Lucchese: cfr. il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo I^a sez. pen. il 3.4.1986).

Un simile spreco di risorse per l'acquisto di beni di consumo, presupporrebbe invece un'eccezionale abbienza del nucleo familiare del Lucchese.

Cio' premesso, va peraltro rilevato che tra le autovetture indicate, soltanto quella tg. PA 622284 era ancora nella disponibilita' dell'imputato all'epoca dell'adozione della misura cautelare, avendo il Lucchese in precedenza alienato a terzi gli altri veicoli gia' allo stesso intestati.

L'acquisto dell'autovettura in questione e' peraltro sicuramente riferibile alle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale in oggetto, a dispetto delle caratteristiche utilitarie dello stesso veicolo; occorre infatti considerare che l'autovettura in esame e' l'ultima in ordine di tempo pervenuta nella disponibilita' dell'imputato, che possedeva gia' anche la costosa

B.M.W di cui si e' detto, di talche' non puo' non apparire sospetto che egli avesse ancora risorse da destinare all'acquisto di autovetture del tutto superflue rispetto alle sue effettive esigenze.

Per le considerazioni che precedono, il Decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 deve essere revocato limitatamente alle autovetture indicate nei nn.1, 2, 3, e 5 della misura cautelare.

Va invece ordinata la confisca dell'autovettura di cui al N.4 dello stesso decreto.

Maniscalco Salvatore

Nei confronti del Maniscalco sono state sottoposte a sequestro ai sensi dell'art.24 L. 13.9.1982 n.646, due autovetture ed una motocicletta, rispettivamente tg. PA 629902, PA 91981 e PA 668842.

Soltanto quest'ultima autovettura, una VW Golf acquistata dall'imputato nel 1982 per il prezzo di L. 8.500.000, era ancora nella disponibilita' del Maniscalco al momento dell'emissione del decreto di sequestro, avendo l'imputato in precedenza ceduto a terzi gli altri mezzi (cfr. gli estratti cronologici del P.R.A. agli atti).relativamente ai quali va pertanto ordinata la revoca del sequestro, non essendovi motivo di sospettare la natura simulata degli atti di vendita.

Per cio' che concerne l'autovettura ancora in possesso dell'imputato, si osserva che essa deve ritenersi il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra", a dispetto delle caratteristiche non di lusso del

veicolo e della generale diffusione della motorizzazione privata anche tra gli stati sociali meno abbienti.

Dalle informazioni all'anagrafe tributaria risulta infatti che l'imputato non ha mai svolto alcuna attivita' lavorativa e non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, mentre le emergenze istruttorie a suo carico consentono di attribuirgli una dimensione criminale totalizzante come uomo di fiducia del famigerato Filippo Marchese, impegnato in ogni sorta di illecite attivita'.

Per le considerazioni che precedono, il decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 emesso nei confronti di Maniscalco Salvatore, deve essere revocato limitatamente all'autovettura tg. PA 629902 e al motociclo tg. PA 91981, mentre va ordinata la confisca dell'autovettura tg. PA 668842.

Maugeri Nicolo'

Sotto il profilo patrimoniale, le vicende dell'ascesa economica dell'imputato rilevabili sulla scorta delle informazioni disponibili sul suo conto, coincidono singolarmente con le tappe della sua progressione criminale all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Ed invero, fino alla soglia degli anni '80, il Maugeri versava in una situazione economica estremamente precaria, non risultando che egli disponesse di alcun bene di fortuna, ne' che esercitasse attivita' lavorative retribuite (dalle informazioni dell'anagrafe tributaria si evince che il Maugeri, prima del 1980, non presento' alcuna dichiarazione dei redditi).

Anche i precedenti giudiziari del prevenuto, coinvolto in un procedimento penale per un tentativo di furto per il quale egli subi' un periodo di carcerazione preventiva, venendo poi assolto soltanto per insufficienza di prove con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 15.10.1979, dimostrano le gravi difficolta' economiche del Maugeri che poco

tempo dopo venne condannato per il reato di emissione di assegni a vuoto, ad ulteriore conferma della sostanziale indisponibilita', da parte sua, di adeguati mezzi finanziari.

E' da rimarcare, in proposito, la disinvoltura con cui l'imputato' affermo', nell'interrogatorio reso al G.I. il 3.6.1983, di avere iniziato un'impresa di sbancamenti e movimento terra subito dopo avere riacquistato la liberta' nel corso del procedimento per il ricordato tentativo di furto, come se fosse cosa ovvia e consueta il trapasso dalla condizione di detenuto a quella di imprenditore.

Ebbene, a dispetto di tali premesse, certamente non incoraggianti, il Maugeri esprime, dal 1977 in poi, una capacita' di acquisto oggettivamente rilevante ed assolutamente sproporzionata rispetto alle sue apparenti possibilita' economiche; l'imputato esordisce infatti con l'acquisto di un immobile in c.da "zia Lisa " di Catania (cfr. decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985), costituisce una societa' in accomandita semplice per il commercio di carni congelate (5.6.1980) e un'impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio di attivita' varie (16.9.1980), acquista una partecipazione alla societa' "Edil Scavi" s.r.l.,

risulta impegnato in operazioni finanziarie di un certo importo (presso l'ufficio del registro di Lentini sono custoditi due atti a firma dell'imputato relativi a negozi rispettivamente del valore di L. 50.000.000 e di L. 20.000.000, registrati il 5.6.1980 e il 13.3.1981), opera acquisti di immobili, macchinari vari, autocarri, trattori, autovetture in rapida sequenza (cfr. su tutti i dati riferiti, il contenuto dell'interrogazione all'anagrafe tributaria e della scheda patrimoniale allegata al decreto di sequestro del 26.6.1985), conquistando, in breve, una posizione economica non disprezzabile che non costituisce certo il normale sviluppo delle sue precedenti esperienze personali.

Assume pertanto univoca significazione la circostanza che negli stessi anni emergono i piu' concreti indizi della partecipazione del Maugeri al sodalizio criminoso in oggetto, e, in particolare, le prove dei suoi rapporti con il clan del Santapaola e con qualificati esponenti della mafia palermitana, come Gaspare Mutolo, attivamente coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Sembra ovvio desumerne che l'imputato, che non poteva offrire alcuna seria garanzia patrimoniale per l'accesso a normali forme di finanziamento, pote'

sovvenzionare le sue attivita' e tutti gli acquisti operati grazie ai proventi che gli derivavano dalle sue illecite attivita' all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Quanto alla terza interveniente Finocchiaro Anna, moglie dell'imputato e titolare di alcuni beni in sequestro, nessuna indicazione la medesima ha fornito in ordine ai mezzi che le avrebbero consentito di partecipare alle imprese del marito o di esercitarne in proprio, avendo la Finocchiaro allegato, a fronte della inadeguatezza delle sue fonti di reddito lecite, gia' rilevata con il decreto di sequestro, appunto i suoi interessi imprenditoriali, l'origine dei quali giustifica peraltro, nella specie, fondati sospetti sull'effettivo ruolo della Finocchiaro e avrebbe dovuto pertanto costituire l'oggetto principale delle deduzioni difensive della medesima.

Dai risultati delle indagini patrimoniali compiute nei confronti dell'imputato e dalla stessa documentazione prodotta dalla Finocchiaro, emergono peraltro specifiche indicazioni della sostanziale riferibilita' al Maugeri delle imprese in cui risulta impegnata la moglie.

Ed invero, la fattura del 22.3.1983 risulta spedita alla Finocchiaro dalla ditta Maugeri Giuseppe, il cui titolare si identifica nel fratello dell'imputato, socio di fatto della stessa impresa (cfr. rapp. G.d.F. CT del 24.4.1985) ;alquanto significativa e' poi la circostanza che gli uffici della ditta della Finocchiaro (che opera nello stesso settore di quella avviata dall'imputato dopo la sua scarcerazione), siano ubicati nelle immediate vicinanze di quelli della ditta venditrice (le sedi amministrative delle due imprese si trovano infatti ai nn.12 e 14 della via F. Delfino).

Se ne puo' agevolmente desumere che entrambe le imprese facevano capo in realta' allo stesso Maugeri, che con l'intervento della moglie e del fratello si proponeva evidentemente di dissimulare alcune delle proprie cointeressenze imprenditoriali, nell'intento di stornare i sospetti sui suoi rapidi arricchimenti.

Una ulteriore conferma della effettiva presenza dell'imputato nei rapporti apparentemente intrattenuti dalla moglie, la si ricava infine dalla circostanza che buona parte degli effetti cambiari rilasciati per il pagamento degli acquisti indicati dalla Finocchiaro, recano proprio la firma debitoria dello stesso Maugeri.

L'imputato era del resto l'unico dei due coniugi che disponesse delle necessarie risorse finanziarie, sia pure attinte, com'e' ormai evidente, dai proventi delle sue attivita' criminali, segnatamente nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti.

Non va infine trascurato che le attivita' imprenditoriali del prevenuto, come risulta dalle risultanze istruttorie a suo carico, costituivano la prosecuzione in altra forma della sue attivita' criminali "tradizionali", poiche' anche per la conquista della sua nuova posizione economica il Maugeri si avvalse del metodo dell'intimidazione mafiosa, che gli consentiva di alterare in proprio favore le regole della libera competizione economica imponendo alle ditte concorrenti la legge della prevaricazione criminale.

Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi che tutti i beni sequestrati nei confronti di Maugeri Nicolo' e di Finocchiaro Anna con i decreti del G.I di Palermo dell'11.4.1985 e del 26.6.1985, costituiscono il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra" e vanno pertanto assoggettati alla misura ablativa. Per cio' che concerne la

partecipazione dell'imputato alla soc. "Edilscavi" s.r.l., si tratta, come si e' gia' rilevato, di una cointeressenza funzionale al riciclaggio dei proventi delle illecite attivita' del prevenuto, di talche' anche in ordine alla partecipazione societaria in questione deve essere pronunciata la confisca.

Il provvedimento deve essere ovviamente esteso anche ai beni intestati alla Finocchiaro Anna, di cui si e' gia' illustrata la qualita' di prestanome del Maugeri.

Pilo Giovanni

Delle vicende patrimoniali del Pilo si occupa ampiamente il Decreto di prevenzione n. 411/83 del 19/6/1986, emesso nei suoi confronti dalla I^a Sez. Penale del Tribunale di Palermo e allegato al fascicolo personale dell'imputato.

Rinviando al predetto decreto per un piu' ampio esame degli indizi piu' significativi dei collegamenti del prevenuto con gli ambienti mafiosi, va qui ancora una volta sottolineato, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, l'univoca valenza probatoria dei legami allacciati dall'imputato con il noto Gambino Giacomo Giuseppe, di cui il Pilo, nel 1974, ha sposato la sorella.

Che i legami tra i due imputati non fossero limitati al rapporto di affinita' tra di loro instauratosi attraverso il matrimonio del Pilo, lo si evince senza incertezze non solo dalle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno ma anche dalla circostanza che proprio in epoca immediatamente successiva alle nozze dell'imputato, lo stesso rimase coinvolto in torbide vicende criminali a

conferma del ruolo attivo ormai assunto all'interno della malavita organizzata di stampo mafioso.

Non altro significato puo' attribuirsi alle disavventure occorse al Pilo dopo l'uccisione, avvenuta il 23/11/1975, di tale Pizzimenti Francesco Paolo, uomo di fiducia e guardia del corpo del Pilo, poiche' quest'ultimo non solo si rese irreperibile, nel timore evidente che l'episodio costituisse per lui un minaccioso segnale, ma si rifugio' per qualche tempo in una villa di Ponticello insieme all'ex soggiornante obbligato e indiziato mafioso Cina' Francesco.

In quella villa poi l'imputato venne rintracciato e tratto in arresto perche' trovato in possesso di armi e munizioni detenute abusivamente (all'episodio si ricollega la conoscenza nell'ambiente carcerario tra il Pilo e il Buscetta).

Ma l'analisi dei rapporti tra il Pilo e il Gambino assume decisivo rilievo anche sotto il profilo patrimoniale, alla luce delle dichiarazioni dell'Anselmo, che ha attribuito all'imputato un ruolo di riciclaggio dei proventi del traffico della droga gestito dalle cosche mafiose della Noce e di San Lorenzo, alle quali l'Anselmo era particolarmente legato.

Si trattava del resto di una implicazione prevedibile dell'imparentamento tra il Pilo e il Gambino, poiche' quest'ultimo, non disponendo di alcuna fonte apparente di reddito, aveva necessita' di assicurarsi idonei canali di copertura dei suoi illeciti proventi.

Le risultanze istruttorie conclamano, del resto, il coinvolgimento del Gambino nel traffico di droga, mentre l'indagine sulle attivita' imprenditoriali del Pilo evidenziano una insolita disponibilita', da parte dello stesso imputato, di ingenti liquidita'.

Il Pilo pote' infatti limitare, nell'esercizio dell'attivita' edilizia, il ricorso all'indebitamento bancario e l'acquisto di aree edificabili con il meccanismo della permuta o della vendita con riserva di area, mostrando di poter contare nel tempo di un ininterrotto flusso di capitali per autofinanziare le proprie imprese (cfr. il decreto di prevenzione citato, pag. 10 e segg.; molto incisive sono le osservazioni sulla voce "creditori diversi" che figura nel bilancio della "Pilo Costruzioni" S.r.l. e che raggiunse nel 1982 la cifra di ben 2.611.506.993).

In definitiva, e' possibile concludere che l'attivita' imprenditoriale del Pilo si svolse, soprattutto a partire dal 1974, nel segno della compresenza di precisi interessi criminali, in un continuo e proficuo rapporto di scambio tra le esigenze di finanziamento delle attivita' imprenditoriali dell'imputato, che beneficiavano inoltre del condizionamento mafioso del mercato edilizio, e la necessita' del riciclaggio degli ingenti capitali provenienti soprattutto dal traffico della droga gestito dall'associazione mafiosa.

Peraltro, dei beni sottoposti a sequestro, soltanto la "Roma Costruzioni" S.r.l. poteva assolvere, all'epoca della misura cautelare, ad una funzione strumentale della penetrazione di interessi mafiosi nel mercato edilizio.

Degli altri beni non puo' invece ritenersi altrettanto, non essendo gli stessi destinati all'esercizio di una attivita' produttiva, mentre l'adozione della misura ablativa e' preclusa, relativamente agli stessi beni, dall'anteriorita' del loro acquisto da parte dell'imputato rispetto all'entrata in vigore della legge La Torre.

Puccio Vincenzo

Sono stati sottoposti a sequestro nei confronti del Puccio, con decreto del G.I. dell'11.4.1985, l'autovettura Peugeot 104 tg. PA 712161, intestata alla moglie dell'imputato, Conti Giuseppa, e il saldo attivo del libretto di deposito a risparmio n. 2165 22100111744, istituito presso l'agenzia di Villabate del Banco di Sicilia, cointestato alla stessa Conti e all'imputato.

Va in proposito rilevato che il Puccio non risulta titolare di redditi apparenti, al pari, del resto, della moglie, e ha reso nel corso del procedimento dichiarazioni alquanto contraddittorie in merito alla sua attivita' lavorativa.

Ed invero, nell'interrogatorio reso al G.I. il 22.10.1977, l'imputato si attribui' la qualifica di costruttore, indicata anche nel rapp. della Squadra mobile di Palermo del 21.10.1977 e che mal si attaglia ad un soggetto che qualche anno prima aveva riportato una condanna per furto (cfr. certificato penale agli atti); interrogato in dibattimento, l'imputato ha pero' vestito i piu' umili panni di modesto lavoratore

subordinato, continuamente impegnato nella ricerca di occupazioni in vari cantieri edili per procurare di che vivere alla sua famiglia, alquanto numerosa (il Puccio ha, infatti, tre figli).

Sembra ovvio osservare che esperienze reali non si prestano a simili manipolazioni, adeguate a mutevoli strategie difensive, e che le incertezze mostrate dall'imputato nel riferire delle proprie attività lavorative costituiscono il segno che ben altri fossero i mezzi ai quali egli ricorreva per procurarsi disponibilità finanziarie (e qui soccorre, in particolare, la considerazione del ruolo di pericoloso Killer alle dipendenze della cosca mafiosa di Ciaculli attribuitogli dall'accusa e clamorosamente emerso in occasione delle indagini relative all'omicidio del capitano Emanuele Basile).

Non può tuttavia escludersi, soprattutto considerando lo stretto legame di parentela che lo lega al coimputato Puccio Antonino, esercente, egli sì, l'attività di imprenditore edile, che l'imputato abbia potuto saltuariamente impegnarsi in attività lavorative di carattere subordinato nel settore dell'edilizia, anche al fine di non sollecitare eccessivamente l'attenzione degli inquirenti conducendo una vita assolutamente oziosa.

I redditi, pur modesti, di una tale attivita', avrebbero poi consentito all'imputato di acquistare la modesta autovettura in sequestro, il cui possesso non e' di per se' idoneo a costituire la spia di un elevato tenore di vita.

Diversamente deve invece opinarsi per cio' che concerne il saldo attivo del libretto di deposito a risparmio, intestato all'imputato e alla di lui moglie Conti Giuseppa, poiche' la capacita' di prelevare risorse da destinare al risparmio, distraendole dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita, e' assolutamente da escludere in rapporto alle apparenti possibilita' economiche del nucleo familiare del prevenuto.

Va in proposito considerato che, come si e' gia' accennato, di nessuna autonoma fonte di reddito risulta titolare la Conti, impossibilitata pertanto a concorrere in qualsiasi forma di investimento, di talche' e' agevole ritenere che il nucleo familiare del Puccio potesse contare soltanto sull'apporto economico dello stesso imputato.

Il saldo attivo del libretto di risparmio in questione deve pertanto essere ritenuto il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita'

dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Per le considerazioni che precedono va disposta la revoca del decreto di sequestro del G.I. di Palermo dell'11.4.1985 nei confronti di Puccio Vincenzo e Conti Giuseppa, limitatamente all'autovettura Peugeot tg. PA 712161, mentre va ordinata la confisca del saldo attivo del libretto di deposito a risparmio intestato ad entrambi i coniugi.

Sorce Vincenzo

Nei confronti del Sorce e' stato sottoposto a sequestro, con decreto del G.I. di Palermo dell' 11.4.1985, uno spezzone di terreno sito in Trabia, c.da S. Onofrio, esteso are 23.

Per quanto si tratti dell'unico acquisto figurante a nome dell'imputato e ne sia oggetto un bene di valore non eccessivamente rilevante, pure deve ritenersi che l'immobile costituisca il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' del prevenuto all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Dai precedenti penali e giudiziari del Sorce e dalle indicazioni fornite sul suo conto dal coimputato Tommaso Buscetta, si evince infatti che la personalita' del primo e' interamente assorbita in una dimensione criminale, secondo una ininterrotta progressione che inizia negli anni '50 fino ad approdare all'odierna vicenda processuale.

Se estremamente significative sono le pregresse esperienze delittuose dell'imputato, manca invece ogni

notizia ufficiale sulle sue attivita' economiche, poiche' il Sorce non risulta autore di dichiarazioni dei redditi, ne' titolare di partita I.V.A o comunque iscritto presso camere di commercio per l'esercizio di imprese ne', infine, cointeressato in societa' di qualsivoglia natura.

E' agevole desumerne che anche l'immobile in questione pote' essere acquistato dal prevenuto soltanto con i proventi delle sue illecite attivita', da sempre inserite nel contesto della criminalita' organizzata di stampo mafioso.

Per le considerazioni che precedono, deve essere disposta la confisca dell'immobile sequestrato nei confronti di Sorce Vincenzo con il decreto del G.I. di Palermo dell'11.4.1985.

Soresi Natale

Sotto il profilo patrimoniale, si osserva che i beni sequestrati nei confronti di Soresi Natale con decreto del G.I. di Palermo dell'11.4.1985, sono da ritenersi il frutto o comunque il reimpiego delle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, l'unica fonte di reddito apparentemente lecita a cui l'imputato avrebbe potuto attingere per l'acquisto dell'immobile e dell'autovettura in sequestro, e' costituita dall'impresa di autotrasporti avviata dal Soresi nel 1981, non risultando che l'imputato abbia mai svolto alcun'altra attivita'.

Si deve peraltro rilevare che all'epoca dell'avvio dell'impresa in questione, l'imputato aveva appena 22 anni e, oltre ad essere privo di precedenti esperienze lavorative, particolarmente nello specifico settore economico prescelto, non poteva sperare sostegni finanziari dal proprio ambiente familiare, essendo il padre un modesto inserviente presso l'Ospedale "Cervello" (cfr.interrogatorio reso al P.M. il 13.4.1982).

L'imputato versava infine in una situazione di totale impossidenza, all'inizio della nuova attivita' (il primo, e peraltro unico, acquisto immobiliare del Soresi risale infatti al 1983) e non poteva quindi offrire le necessarie garanzie patrimoniali per accedere, quanto meno, al credito bancario.

Alla luce delle indicate circostanze, appare evidente come il Soresi abbia potuto iniziare la predetta attivita' imprenditoriale, caratterizzata dall'impiego di costosi mezzi strumentali, soltanto utilizzando i proventi delle sue attivita' criminali e, segnatamente, del traffico di sostanze stupefacenti gestito su scala internazionale in collegamento con pericolosi gruppi di mafia.

Una volta accertata l'origine illecita dell'unica fonte di reddito del prevenuto, e' agevole poi trarne le conseguenze in ordine ai singoli beni sottoposti a sequestro, il cui acquisto va riferito al medesimo contesto criminale.

Quanto a Soresi Maria, cointestataria dell'immobile di cui al n. 1 del decreto di sequestro, e' da escludere la sua effettiva partecipazione economica all'acquisto, considerata l'indisponibilita' di autonome fonti di reddito da parte della predetta e la sua giovane eta' all'epoca della stipula dell'atto di vendita.

Peraltro, tali considerazioni restano superate dal dubbio posto dalla Corte sulla colpevolezza dell'imputato. Onde deve ordinarsi la restituzione dei beni a lui sequestrati.

Spadaro Antonino

Spadaro Francesco

Spadaro Tommaso

Sotto il profilo patrimoniale la posizione dei predetti imputati viene presa in considerazione in relazione alle vicende della "Liistro Giovanni e C." della quale figurano soci i figli di Spadaro Tommaso, Francesco ed Antonino.

La societa' costituisce un tipico esempio della tecnica di riciclaggio di somme provenienti da attivita' delittuose da parte degli associati mafiosi.

Ed invero, era stato accertato (Vol.62/B f.63) (Vol.62/B/ f.64) che due prossimi congiunti di Spadaro Tommaso, Di Fresco Maria e Borgogna Vincenza, avevano prelevato il 26, il 27 ed il 29/2/1980, dai libretti D.R. 05088 - 05117 - 05155 - 05149 - 05192, la complessiva somma di L. 225.000.000 richiedendo l'emissione di vaglia cambiali, parte della quale, per 130.000.000, era stata negoziata da tale Muratore Salvatore.

Dalle dichiarazioni del Muratore (Vol.63 f.91) e del suo socio Teresi Liborio (Vol.67

f.79) e' emerso che i titoli in questione costituiscono parte del prezzo complessivo (circa L.700.000.000) pagato dall'imprenditore Liistro Giovanni per l'acquisto di un'area fabbricabile a Palermo (Via Duca A. D'Aosta), dove essi avevano gia' in corso di avanzata realizzazione un edificio a nove piani; la residua somma sarebbe stata pagata in parte in assegni, ma soprattutto in contanti.

Ebbene, l'immobile e' stato venduto il 27/10/1980 (Vol.64 f.7, 18) alla s.n.c. "Liistro Giovanni" e C., di cui quest'ultimo e' socio con Spadaro Antonino e Spadaro Francesco, figli di Spadaro Tommaso, anch'essi imputati, come il padre, di associazione mafiosa ed altri gravissimi delitti.

Il Liistro, arrestato per il delitto di ricettazione aggravata continuata (Vol.65 f.17), ha ammesso (Vol.63 f.150 e F.P. f.8, 10) che, in buona sostanza, egli aveva esborsato soltanto una cinquantina di milioni mentre la residua somma (circa un miliardo e non L.700.000.000 come riferito dai venditori) gli era stata consegnata da Spadaro Tommaso, il quale "era dietro la societa'".

Ebbene, non e' difficile individuare la provenienza di somme cosi' consistenti dal traffico di

droga gestito dallo Spadaro Tommaso in territorio di Firenze e per il quale l'imputato ha gia' riportato una dura condanna.

La partecipazione degli imputati alla societa' in oggetto deve essere pertanto confiscata.

Vernengo Pietro

Sono stati sottoposti a sequestro nei confronti di Vernengo Pietro, ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n. 646, due appezzamenti di terreno rispettivamente ubicati in Terrasini ed in Avola, l'autovettura tg. PA 591128, la Vespa Piaggio tg. PA 94864 e le quote della "Simmons Vernici" s.r.l..

In ordine ai due veicoli in sequestro, entrambi intestati ad Aglieri Provvidenza, moglie dell'imputato, si deve subito rilevare che gli stessi sono stati alienati a terzi prima dell'adozione della misura cautelare che va pertanto revocata relativamente agli stessi beni, non essendovi motivo di dubitare della natura simulata delle vendite.

Quanto agli altri beni, va preliminarmente risolta la questione della effettiva disponibilita' degli stessi da parte del Vernengo, poiche' il terreno sito in agro di Ficarazzi e' intestato alla predetta Aglieri Provvidenza, l'altro immobile e' cointestato a Vernengo Giuseppe e Antonino e le quote della s.r.l. "Simmons" appartengono formalmente ad Aglieri Francesco, cognato dell'imputato.

Per cio' che concerne i beni intestati ad Aglieri Provvidenza e Francesco, e' peraltro agevole la conclusione che essi facciano in realta' capo al Vernengo, l'unico che avesse i mezzi finanziari (dei quali piu' oltre si esaminerà la provenienza) per effettuare gli acquisti in oggetto, sicuramente riferibili all'imputato per i suoi particolari rapporti con gli intestatari.

Ed invero, gli Aglieri provengono da una famiglia tutt'altro che benestante e che fin dall'origine del suo imparentamento con il Vernengo e' stata da costui coinvolta nelle proprie attivita'criminali.

Il padre dei predetti, Aglieri Giorgio, noto come "il cassiere della mafia", implicato nelle indagini seguite al Blitz di Villagrazia e tragicamente suicidatosi in carcere, era infatti un modesto operaio che non poteva certo provvedere i figli di cospicui mezzi finanziari e lo stesso Francesco si era indirizzato, al pari dei suoi fratelli, verso attivita' lavorative di carattere subordinato, in linea con la modesta tradizione impiegatizia familiare.

E' pertanto da escludere che la Aglieri Provvidenza potesse concorrere all'acquisto

dell'immobile alla stessa intestato, o che Aglieri Francesco disponesse delle ingenti somme investite nella "Simmons" s.r.l., societa' sulla quale conviene peraltro approfondire l'indagine trattandosi di un significativo esempio di impresa mafiosa.

Interrogato dal G.I. il 2.7.1983, l'Aglieri, che figurava come amministratore unico della societa', fornì infatti spiegazioni palesemente inverosimili sul proprio ruolo nella vicenda e sulle sue fonti di finanziamento.

Egli spiegò di avere investito, complessivamente, per la costituzione della societa', oltre 200.000.000 di lire, in parte provenienti dai suoi risparmi personali (L. 30.000.000) e in parte da prestiti effettuati in suo favore dalla sorella Aglieri Provvidenza (L. 50.000.000), dal fratello Giuseppe (L. 25.000.000) e da un amico imprenditore, tale Papaiani (L. 100.000.000).

Come potessero i suoi fratelli disporre di somme così consistenti, a dispetto delle comuni, umili origini familiari e di altrettanto oscure vicende personali (la Aglieri Provvidenza non risulta abbia mai svolto alcuna attività lavorativa e Giuseppe era un lavoratore subordinato), Aglieri Francesco non poté però precisarlo, così come

non fornì spiegazioni sulla personale disponibilità della somma di L. 30.000.000 che, fra l'altro, egli avrebbe custodito in modo del tutto inusuale per cifre così consistenti, non risultando che egli abbia intrattenuto rapporti bancari o avesse comunque in precedenza investito in altri modi la somma medesima.

Nella primavera dell'82, peraltro epoca in cui si colloca l'iniziativa imprenditoriale dell'Aglieri, costui era da circa un anno disoccupato, avendo cessato il suo rapporto di lavoro con la "Max Meyer Duco"; si può concedere che egli non avesse ugualmente problemi di sostentamento per i "cospicui" redditi di lavoro del suocero e della moglie, ma non che potesse disporre di congrui risparmi personali e del credito occorrente per ottenere da un imprenditore come il Papaiani un prestito di 100.000.000 di lire senza offrire alcuna garanzia.

La stessa indicazione del prestito ricevuto da Aglieri Provvidenza indirizza del resto verso il reale protagonista dell'operazione e cioè Pietro Vernengo, marito della donna e il cui ruolo nella vicenda è palesato inequivocabilmente dalle dichiarazioni dell'ing. Antonio Plastina, che riconobbe fotograficamente il Vernengo come il

soggetto che si accompagnava allo Aglieri nel periodo in cui quest'ultimo inizio' ad occuparsi della societa'; ogni dubbio sull'identificazione del Vernengo e' fugato comunque dalla circostanza che egli venne presentato al Plastina dall'Aglieri come il proprio cognato Pietro.

La stessa scelta della sede sociale e' poi legata alle vicende personali del Vernengo, che in Calabria ha trascorso buona parte della sua latitanza, apparendo persino grottesche le diverse spiegazioni fornite in proposito dall'Aglieri che affermo' di avere scelto Corigliano Calabro dopo un soggiorno turistico nella stessa cittadina, dove si erano recati per gli stessi motivi i suoi fratelli; nel corso di occasionali conversazioni con gente del luogo, egli si sarebbe convinto delle vantaggiose prospettive di un insediamento imprenditoriale in quella zona, risolvendosi cosi' ad effettuare gli ingenti investimenti all'uopo occorrenti.

E' persino superfluo rilevare che nessun operatore economico impiegherebbe mai centinaia di milioni sulla base di "ricerche di mercato" tanto superficiali, mentre e' significativo che l'Aglieri non abbia riferito che la "Simmons vernici" non era

propriamente una nuova società', costituendo piuttosto la prosecuzione della "Simmons Chimica" già corrente in Milano, che cambio' sede e denominazione sociale con atto del 26.4.1982, trasferendosi appunto in Corigliano Calabro con la nuova denominazione di "Simmons Vernici"(cfr. rapp. N.O. C.C. PA 1^ SEZ del 23.6.1983).

L'ignoranza delle reali vicende societarie conferma ulteriormente, se ce ne fosse bisogno, il ruolo di prestanome dell'Aglieri, ampiamente conclamato, peraltro, dalle circostanze già riferite in ordine alle sue effettive possibilità economiche e ai suoi rapporti con Pietro Vernengo, specificamente concernenti anche le vicende della società in oggetto.

La stessa composizione del gruppo dei soci, tutti legati, ad eccezione di Russo Antonino, agli Aglieri, rivela il disegno di assicurare un controllo strettamente unitario della società'; oltre ad Aglieri Francesco, partecipavano infatti alla "Simmons" i suoi fratelli Salvatore e Giorgio, anch'essi modesti operai (entrambi erano impiegati presso la "Becromal") e che non hanno saputo convenientemente giustificare la disponibilità delle somme investite nella società',
i l c u g i n o

Franco Aglieri, autotrasportatore in Milano, Ubbidente Giuseppe, già datore di lavoro di Mario Aglieri, che risulta titolare di quote per un valore superiore alle somme effettivamente versate e che fu sollecitato da Aglieri Francesco a dichiarare che i due valori in realtà corrispondevano, Papaleo Aldo, che ha ammesso di essere esclusivamente un prestanome di Aglieri Francesco e Cifarelli Antonio, cognato di Aglieri Salvatore, anch'egli formalmente titolare di quote dal valore superiore alle somme effettivamente sborsate; quanto a Russo Antonino, la storia della sua partecipazione alla società ricorda singolarmente quella dell'ingresso del costruttore Amato nell'"Enologica Galeazzo", facente capo a Vernengo Antonino.

Il Russo ha dichiarato infatti di avere assunto la qualità di socio per assicurarsi il pagamento dei lavori ancora da eseguire per conto della "Simmons", dopo avere ricevuto da Aglieri Francesco la somma di L. 100.000.000 circa (versatagli senza alcuna difficoltà dall'Aglieri); si tratta di una distorsione contrattuale evidente rispetto alle vicende di un comune rapporto di appalto, ben altre essendo le garanzie solitamente pretese

dall'appaltatore, e che rivela, ancora una volta, il potenziale di intimidazione espresso dal gruppo mafioso dei Vernengo.

Se ne puo' agevolmente desumere che anche la quota della "Simmons Vernici" s.r.l. intestata ad Aglieri Francesco facesse in realta' capo al Vernengo, che controllava effettivamente la societa'.

L'interesse dell'imputato per una simile iniziativa imprenditoriale e' poi facilmente spiegabile, sol che si consideri che una fabbrica di vernici richiede un largo impiego di prodotti chimici, necessari anche per la trasformazione della morfina base in eroina, e non e' certo azzardato ipotizzare che il Vernengo avesse previsto un simile processo di riconversione produttiva(e' significativo, poi, che lo stesso Aglieri Francesco possieda la qualifica professionale di perito chimico).

In ordine all'appezzamento di terreno ubicato in Avola, va anzitutto osservato che la quota di pertinenza di Vernengo Giuseppe e' stata autonomamente sequestrata nei confronti di quest'ultimo, ed e' quindi da escludere che il G.I. ne abbia riferito la disponibilita' a Vernengo Pietro.

Il G.I. avrebbe peraltro dovuto considerare autonomamente anche la posizione dell'altro coimputato, Vernengo Antonino, che nessun elemento indiziario autorizza a ritenere personaggio così subordinato ai fratelli da non poter godere di una situazione patrimoniale indipendente e che non risulta invece direttamente destinatario del provvedimento cautelare ma ha la posizione formale di terzo cointestatario del bene.

Va quindi conclusivamente precisato, in ordine al bene in esame, che la disponibilità da parte del Vernengo Pietro deve intendersi limitata alla sua quota di comproprietà'.

Tanto premesso circa gli esatti termini della situazione patrimoniale del prevenuto, si deve ora passare all'esame dell'unico cespite lecito che la stessa difesa dell'imputato gli attribuisce, e cioè la fabbrica di ghiaccio sita in Palermo, via Ponte Ammiraglio.

Si tratta di un'impresa che, secondo una perizia collegiale agli atti, depositata nel corso di un procedimento penale contro Vernengo Cosimo svoltosi presso il Tribunale di Termini Imerese, consentirebbe un reddito netto di circa 100.000.000 annui, che fornirebbe quindi, secondo l'assunto

difensivo, ampia e sufficiente base economica a tutti gli incrementi patrimoniali del Vernengo.

Numerose e decisive obiezioni si oppongono però a tale tranquillante spiegazione.

Anzitutto, ci sarebbe da stabilire quale fosse l'effettivo concorso di Vernengo Pietro nella fabbrica in oggetto, già gestita dal padre dell'imputato, Cosimo e, alla morte di quest'ultimo, passata sotto il controllo del nucleo familiare di Vernengo Giovanni, fratello del predetto Cosimo e zio dell'imputato, anche se intestataria dell'impresa figurava ancora la vedova di Cosimo Vernengo, Di Miceli Maria.

Le conclusioni peritali sulla redditività dell'impresa appaiono inoltre alquanto affrettate, essendosi i consulenti in pratica allineati alle indicazioni fornite da Vernengo Salvatore e Cosima, figli del predetto Giovanni, che figuravano all'epoca gestori della fabbrica unitamente al fratello Ruggero, ma che non erano in possesso di documentazione contabile, non seppero indicare presso quale luogo essa fosse custodita, non precisarono il nome di alcuna delle principali ditte rifornite, non esibirono fatture, costrinsero insomma il perito a valutazione di carattere quasi esclusivamente congetturale.

I periti hanno cosi' finito con l'utilizzare, senza particolare ponderazione, l'unico dato che era a quanto pare a conoscenza dei predetti fratelli Vernengo, relativo alla capacita' produttiva della fabbrica, asseritamente pari a circa 800 blocchi di ghiaccio al giorno.

Considerata la confusione contabile e amministrativa rilevata dalla stessa consulenza tecnica, e l'evidente sprovvedutezza dei gestori dell'impresa, e' pero' da escludere che tale capacita' fosse effettivamente sfruttata al meglio, altrimenti maggiori e piu' puntuali indicazioni sui modi della presenza dell'impresa sul mercato non sarebbero mancate da parte degli interlocutori dei periti.

Non puo' trascurarsi, inoltre, che le notizie ufficialmente disponibili sull'attivita' della fabbrica, smentiscono le ottimistiche indicazioni sulla sua vitalita' riassunte nell'elaborato peritale; dalla stessa consulenza si ricava infatti che nel periodo che va dal 1976 al 1980, i movimenti d'affari dell'impresa raggiunsero la punta massima di L. 8.690.000 nel 1979, attestandosi su valori nettamente inferiori e qualche volta addirittura nulli negli altri anni, senza che l'apparente poverta' di tali flussi finanziari e delle corrispondenti dichiarazioni

dei redditi dell'impresa (tutte provenienti da Di Miceli Maria) riceva smentita almeno da una domanda di condono fiscale che consenta di attribuire dati numerici cosi' insignificanti a ragioni di evasione fiscale.

Anche ad ammettere che la situazione reale fosse diversa da quella apparente, occorrerebbe comunque considerare che i redditi dell'impresa dovevano essere distribuiti tra i numerosi componenti dei nuclei familiari di Cosimo e Giovanni Vernengo (i cui figli avevano pero' costituito, gia' prima della loro morte, nuovi nuclei familiari, con la conseguente moltiplicazione di fabbisogni e aspettative di guadagno), con l'inevitabile polverizzazione dei proventi di ciascuno a causa delle concorrenti pretese degli altri.

Ne' sembra condivisibile la deduzione che i periti ritennero di trarre dalla constatata partecipazione di tanti soggetti all'attivita' della fabbrica, necessariamente significativa, a dire degli stessi periti, del buon avviamento dell'attivita', che giustificasse l'impegno di numerose persone nella sua gestione, poiche' il livello di professionalita' di tale impegno appariva di fatto minimo e i dati ufficiali in contrasto con tali conclusioni.

La personalita' criminale di gran parte dei componenti del gruppo familiare dei Vernengo consente del resto agevolmente di desumere quali fossero in realta' le effettive fonti di reddito dei medesimi.

Per cio' che concerne Pietro Vernengo, l'immagine di facoltoso imprenditore, erede di un'antica tradizione familiare, che di lui vorrebbe proporre la difesa, contrasta inoltre in modo stridente con i suoi precedenti penali e con le sue vicissitudini giudiziarie.

Copiose condanne per reati contro il patrimonio, fatti di contrabbando, sequestri di persona etc., costellano infatti il certificato del casellario giudiziale intestato all'imputato a partire dal 1963, epoca in cui il Vernengo riporto' la prima condanna per furto.

Lo stesso imputato e' stato persino indisponente nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, quando ha voluto sottolineare quasi il carattere ludico della sua attivita' di contrabbandiere di cui egli avrebbe subito un certo aspetto fascinoso, tanto da essere irresistibilmente indotto ad abbinarla a quella di produttore di ghiaccio.

Tra periodi di latitanza e di carcerazione non si vede pero' quando l'imputato avrebbe trovato il

tempo di occuparsi della fabbrica, oltre che delle sue attivita' delittuose, tali essendo, a dispetto della sua contraria opinione, anche quelle concernenti il contrabbando di tabacchi.

Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente che le possibilita' economiche offerte al Vernengo dalla sua presunta cointeressenza nell'impresa familiare, nella quale egli non risulta peraltro formalmente avere alcuna parte, dovevano essere in realta' molto modeste, tanto da costringere l'imputato a dedicarsi financo ai piu' volgari delitti contro il patrimonio.

Nondimeno, per cio' che concerne l'immobile sito in Avola, loc. Pantanello, deve ritenersi che le pur ridotte opportunita' di reddito derivanti al Vernengo dall'impresa in oggetto, potessero consentirgli un acquisto di valore non troppo rilevante (il prezzo indicato nell'atto di vendita e' di L.300.000 e l'impegno economico dell'imputato fu ulteriormente ridotto dal concorso nell'acquisto dei suoi fratelli) e che si riferisce ad un'epoca (1965), troppo remota rispetto alle prime emergenze indiziarie dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale in questione.

Sia l'immobile in c.da Martinetto Siciliano di Ficarazzi, che le quote della "Simmons Vernici" s.r.l., di cui l'imputato aveva sostanzialmente la disponibilita', furono invece acquistate in epoca in cui la personalita' criminale del Vernengo era ormai pienamente maturata, essendo divenuto ormai totalitario ed esclusivo il suo coinvolgimento nelle piu' gravi attivita' delittuose all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Vitale Giuseppe

Per cio' che concerne i beni sequestrati nei confronti di Vitale Giuseppe ai sensi dell'art. 24 L. 13.9.1982 n.646, si deve ritenere che gli stessi costituiscano il frutto o, comunque, il reimpiego delle illecite attivita' dell'imputato all'interno dell'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Ed invero, dall'interrogazione all'anagrafe tributaria agli atti si evince che l'imputato non ha mai svolto in Italia, alcuna attivita' lavorativa ,non figurando autore di dichiarazioni dei redditi o titolare di partita I.V.A. o di cointeressenze societarie per l'esercizio di attivita' commerciali, ne' lo stesso e' comunque iscritto presso qualche camera di commercio.

Quanto alle attivita' che il Vitale ha svolto negli Stati Uniti d'America, esse si legano indissolubilmente al traffico di sostanze stupefacenti, del quale costituivano la necessaria copertura, e non possono pertanto ritenersi legittime fonti di reddito.

Ne consegue che in nessun modo puo' giustificarsi la disponibilita', da parte dell'imputato, dei due immobili in sequestro, acquistati con atto del 17.12.1982, epoca, fra l'altro, in cui il coinvolgimento dell'imputato nelle attivita' criminali di "Cosa Nostra" era ormai ampiamente consolidato.

Gli immobili in questione devono essere pertanto confiscati, dovendosi escludere la legittima provenienza dei mezzi impiegati per il loro acquisto.

13. -PARTI CIVILI

Gli imputati di cui si afferma la responsabilita' per i delitti in ordine ai quali vi e' costituzione di parte civile, vanno altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle stesse, indicate nella parte dispositiva, da liquidarsi in separata sede; ed alla rifusione delle spese conseguenti secondo le rispettive liquidazioni enunciate nel dispositivo.

Va respinta la richiesta di provvisoria avanzata dalle parti civili per carenza dei presupposti di essa.